SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 158° - Numero 50

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 1° marzo 2017** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

SUPPLEMENTO STRAORDINARIO N. 3

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 14 febbraio 2017.

Determinazione della data di inizio del funzionamento dell'ufficio del Giudice di pace ripristinato di Gragnano (circondario di Torre Annunziata).

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto il decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, con legge 27 febbraio 2015, n. 11;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 1-*bis*, con il quale il termine di cui all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, è stato differito al 30 luglio 2015, prevedendo la possibilità per gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, per le unioni di comuni nonché per le comunità montane di chiedere il ripristino degli uffici del Giudice di pace soppressi, indicati nella vigente tabella *A)* allegata al medesimo provvedimento, con competenza sui rispettivi territori;

Vista la circolare del Capo dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del 12 maggio 2015, pubblicata in pari data sul sito internet dell'Amministrazione, esplicativa dei requisiti per la formulazione dell'istanza di ripristino degli uffici del giudice di pace;

Visto l'art. 2-*ter* del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, con legge 25 febbraio 2016, n. 21;

Visto il decreto ministeriale 27 maggio 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 agosto 2016, con il quale sono state determinate le sedi degli uffici del giudice di pace ripristinati ai sensi dell'art. 2, comma 1-*bis* del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito con modificazioni con legge 27 febbraio 2015, n.11, ed è stata fissata per il 2 gennaio 2017 la data di inizio del funzionamento degli uffici stessi;

Visto il decreto ministeriale 20 dicembre 2016 e successive variazioni, con il quale è stato disposto il differimento al 1° aprile 2017 della data di inizio del funzionamento degli uffici del Giudice di pace individuati nel relativo allegato 1, quali sedi ripristinate ai sensi del richiamato decreto ministeriale 27 maggio 2016;

Vista la nota del 6 febbraio 2017, con la quale il Sindaco del Comune di Gragnano ha formalmente comunicato il completamento dei lavori di ripristino e allestimento dell'immobile destinato ad ospitare l'ufficio del giudice di pace, con riferimento sia alle dotazioni e attrezzature necessarie, sia al cablaggio ed al collegamento informatico alla Rete Unificata della Giustizia, rivolgendo istanza per l'anticipazione della data di inizio del funzionamento del presidio giudiziario, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del citato decreto ministeriale 20 dicembre 2016;

Considerato che, con la medesima nota innanzi citata, è stato inoltrato il parere favorevole espresso al riguardo dal Presidente del Tribunale di Torre Annunziata, con nota del 2 febbraio 2017, all'esito della verifica condotta, in data 30 gennaio 2017, circa la corrispondenza e funzionalità della sede;

Ritenuto che, alla luce del parere favorevole espresso dal Presidente del Tribunale di Torre Annunziata con la nota citata e della verifica condotta in merito alla idoneità logistica ed all'infrastruttura informatica, la richiesta risulta condivisibile e conforme alla previsione del citato art. 1, comma 2, del decreto ministeriale 20 dicembre 2016;

Decreta:

Art. 1.

La data di inizio del funzionamento dell'ufficio del Giudice di pace di Gragnano, ripristinato ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 27 maggio 2016, è fissata per il giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2.

L'allegato 1 al decreto ministeriale 20 dicembre 2016 è modificato nel senso e nei limiti di cui all'art. 1 che precede.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 febbraio 2017

Il Ministro: ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 2017
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 448

17A01576

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 21 febbraio 2017.

Modalità per il rilascio dell'autorizzazione all'iscrizione nel registro delle navi adibite alla navigazione internazionale.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e successive modificazioni, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione;

Visto in particolare, l'art. 1, comma 1, del predetto decreto-legge che prevede l'istituzione del registro delle navi adibite alla navigazione internazionale, nel quale sono iscritte, a seguito di specifica autorizzazione del Ministero dei trasporti e della navigazione, le navi adibite esclusivamente a traffici commerciali internazionali;

Vista la legge 7 luglio 2016, n. 122, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi di appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015- 2016;

Visto in particolare, l'art. 24, comma 11, della predetta legge, che delega il Governo ad adottare entro il 31 luglio 2016 un decreto legislativo recante riordino delle disposizioni legislative vigenti in materia di incentivi fiscali, previdenziali e contributivi in favore delle imprese marittime finalizzato alla definizione di un sistema maggiormente competitivo che incentivi gli investimenti nel settore marittimo e favorisca la crescita dell'occupazione e la salvaguardia della flotta nazionale;

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 2016, n. 221, recante riordino delle disposizioni legislative vigenti in materia di incentivi fiscali previdenziali e contributivi in favore delle imprese marittime, a norma dell'art. 24, comma 11, della legge 7 luglio 2016, n. 122;

Visto in particolare, l'art. 2, comma 1, lettera *a)*, del predetto decreto legislativo 29 ottobre 2016, n. 221;

Visto l'art. 1-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, che prevede che l'autorizzazione di cui all'art. 1, comma 1, è rilasciata a seguito di specifica istanza presentata dai soggetti interessati, anche per posta certificata, secondo modalità stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente decreto disciplina le modalità per il rilascio da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dell'autorizzazione all'iscrizione delle navi adibite esclusivamente a traffici commerciali internazionali nel registro delle navi adibite alla navigazione internazionale di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30.

Art. 2.

Presentazione dell'istanza

1. I soggetti interessati presentano, assolta l'imposta di bollo, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'istanza di cui all'art. 1-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, con le seguenti modalità:

a) coloro che presentano istanza in modalità cartacea inviano la stessa al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la vigilanza sulle Autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne - Divisione 7, viale dell'Arte n. 16, 00144 Roma;

b) coloro che presentano istanza tramite posta certificata trasmettono la stessa all'indirizzo: dg.vptm-div7@pec.mit.gov.it.

2. I soggetti interessati devono dare prova nell'istanza di aver assolto l'imposta di bollo.

3. L'istanza è redatta secondo il modello pubblicato sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed è corredata dalla documentazione ivi prevista.

4. Nel caso in cui l'istanza presentata è incompleta o carente della documentazione prevista, la Direzione generale competente richiede una eventuale motivata integrazione documentale della stessa, da trasmettere al medesimo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 1, lettera *b)*.

Art. 3.

Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 2017

Il Ministro: DELRIO

17A01572

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 13 gennaio 2017.

Criteri e procedure tecniche per l'iscrizione al registro nazionale di varietà di soia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096 e successive modifiche e integrazioni, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, relativo all'istituzione dei «Registri obbligatori delle varietà»;

Vista la legge 22 dicembre 1981, n. 744, relativa alle norme in materia di versamento dei compensi dovuti dai costitutori di varietà vegetali;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 3 febbraio 2004, relativo ai caratteri e condizioni minime da osservarsi ai fini della iscrizione delle varietà nel registro nazionale, in attuazione delle direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE della Commissione europea del 6 ottobre 2003;

Visto il decreto ministeriale 26 maggio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2015, relativo alle modalità operative inerenti la procedura informatica per l'iscrizione di varietà vegetali nei registri nazionali di specie agrarie ed ortive e per la richiesta di autorizzazione alla commercializzazione di sementi di varietà in corso di iscrizione;

Visto il decreto ministeriale 17 marzo 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 20 maggio 2016, relativo ai caratteri e condizioni da osservarsi ai fini della iscrizione delle varietà nel registro nazionale, in attuazione della direttiva 2015/1168/UE della Commissione, del 15 luglio 2015 che modifica le sopracitate delle direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2013, n. 105, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 13 febbraio 2014, registrato alla Corte dei conti, recante individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale;

Ritenuto di procedere alla definizione delle procedure tecniche per l'iscrizione al registro nazionale delle varietà di soia;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati i nuovi criteri e procedure tecniche per l'iscrizione al registro nazionale di varietà di soia e, pertanto, la procedura di iscrizione ai registri nazionali, di cui all'art. 19 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, delle varietà di soia è soggetta ai criteri di cui all'allegato che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Le modalità per la presentazione delle domande di iscrizione al registro nazionale delle varietà di soia di cui al decreto ministeriale 26 maggio 2015 sono modificate secondo quanto previsto nell'allegato del presente decreto.

Art. 3.

Le tariffe di cui alla legge 22 dicembre 1981, n. 744, stabilite con decreto ministeriale 26 maggio 2015, relativamente alle varietà di soia, sono sostituite da quelle previste nell'allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 gennaio 2017

Il direttore generale: GATTO

Registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 2017
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 120

ALLEGATO

Criteri e procedure tecniche per l'iscrizione al Registro Nazionale di varietà di

SOIA

Glycine max (L.) Merrill

CRITERI E PROCEDURE TECNICHE PER L'ISCRIZIONE AL REGISTRO NAZIONALE DI VARIETÀ DI
SOIA

PREMESSA

Il lavoro di definizione dei criteri e delle procedure tecniche per l'iscrizione di varietà di soia destinate alla produzione agricola, ai sensi della direttiva 2002/57/CE, e di varietà di soia destinate al consumo alimentare fresco compresa la tipologia "edamame" è stato predisposto in collaborazione tra: ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, CREA-SCS, CREA-CIN ed ERSA-FVG.

1. PARTE GENERALE

1.1 Gestione delle prove

Il Centro di coordinamento, nominato dal MiPAAF, avvalendosi di un gruppo tecnico costituito dai rappresentanti delle Istituzioni che effettuano le prove, avrà il compito di:

- esaminare la documentazione tecnica fornita dal costitutore,
- proporre le località e le varietà testimoni per la prova descrittiva e agronomica,
- predisporre l'elaborazione finale dei risultati delle prove.

Le funzioni del Centro di coordinamento consistono in:

- ricevimento dei campioni di seme,
- reperimento dei campioni di seme di varietà di riferimento,
- preparazione degli schemi sperimentali, preparazione delle schede di raccolta dei dati,
- preparazione dei campioni di seme per tutti gli organismi coinvolti nella realizzazione dell'attività sperimentale,
- effettuazione di sopralluoghi alle prove di campo,
- elaborazione statistica dei risultati ottenuti,
- preparazione ed invio dei fascicoli al MiPAAF,
- preparazione ed invio dei fascicoli ai costitutori.

Il Centro di coordinamento potrà consultare rappresentanti dei costitutori e delle ditte sementiere.

1.2 Questionario tecnico

Per una corretta impostazione delle prove, il Centro di coordinamento si avvale del questionario tecnico (*Allegato n. 1*) che è compilato on-line dal costitutore al momento della presentazione domanda di iscrizione al registro. Il questionario tecnico deve indicare per la varietà candidata: modalità di *breeding*, di mantenimento e di riproduzione, origine genetica e modalità di selezione, la descrizione morfologica con gli specifici caratteri varietali, le informazioni sulla destinazione

d'uso, oltre ad informazioni complementari, se disponibili, per l'individuazione dei caratteri distintivi dalle varietà note più simili.

1.3 Modalità e tempi per la presentazione della domanda

La domanda per l'iscrizione della nuova varietà, in base a quanto previsto dal decreto ministeriale 26 maggio 2015 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 133 dell'11 giugno 2015, deve essere compilata on-line entro il:

15 gennaio

1.4 Materiale da inviare al Centro di coordinamento

Il richiedente deve inviare al Centro di coordinamento, entro il:

28 febbraio

a) per la nuova varietà destinata alla produzione agricola, ai sensi della direttiva 2002/57/CE:
- al primo anno: un campione di 9 kg di seme
- al secondo anno: un campione di 9 kg di seme;

b) per la nuova varietà destinata al consumo alimentare fresco, compresa la tipologia "edamame":
- al primo anno: un campione di 2 kg di seme
- al secondo anno: un campione di 2 kg di seme.

Ciascun campione inviato deve riportare il peso di 1.000 semi e la germinabilità.
Per la soia le caratteristiche di germinabilità, purezza specifica e sanità del seme devono permettere un'idonea realizzazione delle prove.
Le sementi non devono essere trattate con antiparassitari.
Eccezionalmente, nel caso di seme trattato, il costitutore deve indicare: prodotto commerciale impiegato, principio attivo, dosaggio, modalità d'impiego e allegare la scheda di sicurezza del formulato.
Il materiale viene inviato al fine della valutazione della purezza della nuova varietà senza pregiudizio della sua possibile protezione.

1.5 Numero delle località interessate alla realizzazione delle prove

La prova descrittiva viene realizzata in una località/anno avente condizioni pedo-climatiche idonee allo sviluppo della specie.

La prova agronomica viene realizzata almeno in quattro località/anno, in diversi ambienti vocati.
Nel caso di varietà a destinazione d'uso da consumo alimentare fresco compresa la tipologia "edamame", viene condotta la sola prova descrittiva.

1.6 Accertamenti speciali

Su richiesta esplicita del costitutore possono essere effettuati accertamenti speciali o analisi aggiuntive purché ritenuti ripetibili e significativi dal Centro di coordinamento d'intesa con il MiPAAF.
Nell'ambito della procedura on-line per la presentazione della domanda, il richiedente può fornire adeguata documentazione tecnica contenente tutte le informazioni necessarie all'individuazione dei protocolli opportuni di rilevamento e validazione del carattere.

1.7 Durata delle prove

Le prove descrittive, agronomiche e gli eventuali accertamenti speciali richiesti dal costitutore vengono effettuate, di norma, in due cicli indipendenti di semina.

2. DISPOSIZIONI COMUNI RELATIVE ALLE VARIETÀ DI SOIA DESTINATE ALLA PRODUZIONE AGRICOLA AI SENSI DELLA DIRETTIVA 2002/57/CE E ALLE VARIETÀ DI SOIA DESTINATE AL CONSUMO ALIMENTARE FRESCO COMPRESA LA TIPOLOGIA "EDAMAME"

2.1 PROVA DESCRITTIVA

Scopo della prova descrittiva è l'identificazione della nuova varietà e l'accertamento dei requisiti di distinguibilità, omogeneità e stabilità.
Detta prova è effettuata sulla nuova costituzione.
La prova comprende allevamento parcellare in campo per il rilievo dei caratteri morfo-fisiologici e una caratterizzazione molecolare mediante l'utilizzo di microsatelliti. La caratterizzazione molecolare è complementare a quella morfo-fisiologica accertata in campo (*Allegato 5*).

2.1.1 Condizioni della prova

La prova deve includere almeno 300 piante divise in almeno due repliche. I caratteri che prevedono la valutazione della distinguibilità e dell'omogeneità su piante singole devono essere effettuate su almeno 20 piante (o parte di esse).

2.1.2 Collezione di riferimento e scelta dei testimoni varietali

Il Centro di coordinamento deve disporre di una collezione di riferimento allo scopo di valutare la distinguibilità della varietà in prova rispetto a quelle note.

La collezione deve essere costituita da:
a) materiale vegetale di propagazione;
b) schede descrittive;
c) documentazione fotografica della varietà negli stadi più significativi dello sviluppo;
d) ogni altra utile informazione.

La collezione deve comprendere:

a) varietà iscritte o protette a livello comunitario;
b) varietà protette negli stati aderenti all'UPOV;
c) altre varietà di comune conoscenza.

Nell'ambito della collezione di riferimento devono essere identificati i testimoni da utilizzare per l'accertamento della distinguibilità.
I testimoni varietali saranno periodicamente aggiornati dal Centro di coordinamento in funzione dei progressi del breeding e dell'evoluzione delle tipologie varietali.

2.1.3 Raggruppamento delle varietà

Tabella 1

	Caratteri	
Specie	***Numero UPOV-NAZIONALE***	***Descrizione***
SOIA	**5**	*Pianta: colorazione della peluria dello stelo principale*
	11	*Fiore: colore*
	17	*Seme: colore dell'ilo*
	20	*Pianta: epoca di maturazione*

2.1.4 Valutazione della distinguibilità

Una nuova varietà è considerata distinta se si differenzia chiaramente per uno o più caratteri morfo-fisiologici da tutte le altre varietà di cui è nota l'esistenza al momento della domanda di iscrizione.
I caratteri che devono essere rilevati ai fini della valutazione della distinguibilità della varietà candidata sono quelli riportati nella scheda descrittiva (*Allegato 2*), fatti salvi eventuali caratteri speciali indicati dal richiedente ai fini della distinguibilità.

Sia nel caso di caratteri qualitativi sia nel caso di caratteri quantitativi, due varietà sono considerate distinte quando uno o più caratteri hanno differente stato di espressione.

2.1.5 Valutazione dell'omogeneità

L'omogeneità è valutata mediante l'osservazione e l'individuazione di piante fuori tipo.

Per valutare l'omogeneità di una varietà si utilizza la tabella sottostante (*Tabella 2*), nella quale è indicato il numero di fuori-tipo oltre il quale l'omogeneità non è giudicata conforme. La popolazione standard nel caso di varietà è del 0,5% (alfa ≤ 0,05).

Tabella 2

Numero di piante per parcella	**Varietà Giudizio negativo se il totale dei fuori-tipo è superiore a: Pop. St. 0.5% prob ≥95%**
11-71	1
72-164	2
165-274	3
275-395	4
396-523	5

2.1.6 Valutazione della stabilità

Una varietà è stabile se essa resta conforme alla definizione dei suoi caratteri essenziali a seguito di riproduzioni o moltiplicazioni successive ovvero alla fine di ogni ciclo qualora il suo costitutore abbia definito un particolare ciclo di riproduzione o moltiplicazione.
Il requisito di stabilità è dato per acquisito laddove è accertato il requisito di omogeneità e distinguibilità.

2.1.7 Scheda descrittiva

Nell'*Allegato 2* viene riportata la scheda descrittiva dei caratteri da rilevare per le nuove varietà.
La scheda fa riferimento alle linee guida dell'UPOV TG/80/6 del 01-04-1998.

3. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE VARIETÀ DI SOIA DESTINATE ALLA PRODUZIONE AGRICOLA AI SENSI DELLA DIRETTIVA 2002/57/CE

3.1 PROVA AGRONOMICA

Scopo della prova agronomica è quello di valutare per ciascuna varietà le caratteristiche agronomiche, resistenza agli stress biotici e abiotici, le potenzialità produttive e l'adattabilità agli

areali di coltivazione, nonché, su indicazione del costitutore, particolari attitudini della varietà.
Le prove agronomiche si riferiscono alle seguenti destinazioni d'uso:

a) da granella (*Allegato 3.1*);
b) da latte (*Allegato 3.2*);
c) a basso contenuto di fattori antinutrizionali (*Allegato 3.3*)

3.1.1 Testimoni varietali: criteri di scelta

La varietà in iscrizione dovrà essere confrontata con varietà di riferimento scelte tra le varietà più diffuse e rappresentative negli ambienti di coltivazione italiani. Il confronto dovrà seguire il principio di specificità del testimone avvalendosi delle informazioni fornite dal costitutore nel questionario tecnico. Tale specificità dovrà tenere conto della tipologia di utilizzazione, delle caratteristiche qualitative e merceologiche, della classe di precocità e di altri caratteri agronomici rilevanti ai fini dell'espressione della potenzialità produttiva e del tipo di utilizzazione, nonché di caratteristiche specifiche segnalate dal costitutore e ritenute di significativo interesse.
I testimoni varietali saranno periodicamente aggiornati dal Centro di coordinamento, sentiti i rappresentanti dei costitutori, in funzione dei progressi della selezione e dell'evoluzione delle tipologie varietali.

3.1.2 Località: criteri di scelta

Le località di prova dovranno essere scelte nell'ambito degli areali pedoclimatici vocati.

3.1.3 Modalità di realizzazione della prova

Le modalità di realizzazione della prova sono riportate negli *Allegati n. 3.1, 3.2 e 3.3.*
In ogni località di prova dovrà essere adottata la tecnica di ordinaria coltivazione della specie in uso nell'area.

3.1.4 Valutazione dei risultati

I criteri per la valutazione del valore agronomico e di utilizzazione sono riportati negli *Allegati n. 3.1, 3.2 e 3.3.*

3.2 ISCRIZIONE CON UN ANNO SOTTO SORVEGLIANZA UFFICIALE

Al fine di abbreviare i tempi per iscrivere una varietà al registro, il costitutore ha facoltà di chiedere l'iscrizione sottoponendo la varietà ad un anno di prove ufficiali ed effettuando direttamente un primo anno sotto sorveglianza ufficiale.

In questo caso e fin dal primo anno di prova, il costitutore dovrà:

- compilare on-line la domanda di iscrizione entro le date e secondo le modalità previste al punto 1.3;
- indicare che intende avvalersi della possibilità fornita dal presente paragrafo;

- comunicare l'ubicazione delle prove descrittive e agronomiche e segnalare il laboratorio in cui verranno effettuate le eventuali analisi.

Il costitutore, inoltre, dovrà comunicare al Centro di coordinamento il nominativo del referente delle prove.
Le prove condotte dal costitutore dovranno essere eseguite in conformità ai protocolli d'esame previsti dal presente documento. In particolare dovranno essere rispettati i testimoni utilizzati nelle prove ufficiali, il numero e la distribuzione delle località. Il costitutore dovrà, altresì, inviare entro le date stabilite nel punto 1.4 al Centro di coordinamento un campione di 1.000 semi germinabili per ciascuna varietà.
Il Centro di coordinamento provvederà ad ispezionare le prove in corso di realizzazione a cura del costitutore.

Al secondo anno di prova (primo anno ufficiale) il costitutore dovrà:

- Compilare e trasmettere on line la scheda descrittiva varietale ottenuta dalla prova realizzata nel corso dell'anno sotto sorveglianza ufficiale, secondo le modalità indicate al punto 2, la valutazione dell'omogeneità e i risultati di eventuali accertamenti speciali.
- Inviare al centro di coordinamento, in formato elettronico, i risultati della prova agronomica eseguita secondo i protocolli d'esame riportato negli *Allegati n. 3.1, 3.2 e 3.3*;

Per l'anno di prova ufficiale il costitutore dovrà inviare al Centro di coordinamento, entro la data stabilita al punto 1.4, un campione di seme della varietà candidata nel quantitativo previsto dal paragrafo 1.4, punto a), per il primo anno di prove ufficiali.
Qualora risultino discrepanze tra i risultati dei due anni di prova, il MiPAAF, d'intesa con il costitutore, disporrà l'effettuazione di un ulteriore anno di prova ufficiale.

4. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE VARIETÀ DESTINATE AL CONSUMO ALIMENTARE FRESCO COMPRESA LA TIPOLOGIA "EDAMAME"

4.1 ISCRIZIONE NELLA LISTA B

Il costitutore ha facoltà di chiedere l'iscrizione della varietà nella lista "b" ai sensi dell'articolo 5 della legge 195/76. In questo caso i due cicli di prova indipendenti vengono realizzati uno in modo ufficiale, l'altro a cura del costitutore o sotto la sua responsabilità. A tal fine, il costitutore dovrà:

- compilare on-line la domanda di iscrizione entro le date e secondo le modalità previste al punto 1.3;
- indicare che intende avvalersi della possibilità fornita dal presente paragrafo;
- comunicare l'ubicazione delle prove descrittive e segnalare il laboratorio in cui verranno effettuate le eventuali analisi.

Il costitutore, inoltre, dovrà comunicare al Centro di coordinamento il nominativo del referente delle prove.
Le prove condotte dal costitutore dovranno essere eseguite in conformità ai protocolli d'esame previsti dal presente documento. Il costitutore dovrà, altresì, inviare al Centro di coordinamento, entro le date stabilite nel punto 1.4, un campione di seme della varietà candidata nel quantitativo previsto dal paragrafo 1.4, punto b), per il primo anno di prove ufficiali. .
Il Centro di coordinamento provvederà ad ispezionare le prove in corso di realizzazione a cura del costitutore.

Al termine della prova, il costitutore dovrà compilare e trasmettere on line la scheda descrittiva varietale ottenuta dalla prova realizzata da lui stesso o sotto la sua responsabilità, secondo le modalità indicate al punto 2, la valutazione dell'omogeneità e i risultati di eventuali accertamenti speciali.

Qualora risultino discrepanze tra i risultati delle due prove, il MiPAAF, d'intesa con il costitutore, disporrà l'effettuazione di un ulteriore anno di prova ufficiale.

5. RAPPORTI CON IL COSTITUTORE

Il costitutore dovrà essere informato tempestivamente dal Centro di Coordinamento di problemi che dovessero insorgere nel corso delle prove.
Al termine del primo anno di prove ufficiali, i dati provvisori rilevati sulle nuove varietà verranno inviati al costitutore interessato.
Al termine del secondo anno di prove ufficiali, i dati finali rilevati sulle nuove varietà verranno inviati al costitutore interessato.

6. COSTI DELLE PROVE

I costi delle prove effettuate secondo le modalità previste nel presente protocollo sono riportati nell'A*llegato n. 6.*
Eventuali accertamenti speciali effettuati ai sensi del punto 1.6 saranno definiti in termini di costi dal Centro di coordinamento d'intesa con il MiPAAF.
Qualora il costitutore si avvalga della possibilità di cui al precedente punto 3.2 il costo, relativamente all'anno di prova realizzato a sua cura, sarà limitato al solo costo del coordinamento.
Nel caso che il costitutore si avvalga della possibilità di cui al paragrafo 4.1 l'ammontare dovuto è pari al costo di un ciclo di prove aumentato del costo dell'ispezione della prova realizzata a cura del costitutore corrispondente al costo di coordinamento.

Allegato 1

QUESTIONARIO TECNICO

(Riferimento: UPOV TG/80/6 del 01/04/1998)

1.	**SPECIE: SOIA** *Glycine max* (L.)Merrill ☐			
2.	**RICHIEDENTE – indicare se diverso dal costitutore: SI** ☐ **NO** ☐			
	Nome:			
	Indirizzo:			
	N° tel:	N° fax:	e-mail:	
3.	**DENOMINAZIONE PROPOSTA O RIFERIMENTO DEL COSTITUTORE**			
	La denominazione è: un codice (C) ☐ **o un nome di fantasia (F)** ☐			
	La denominazione è: provvisoria ☐ **definitiva** ☐			
4.	**GENEALOGIA ED INFORMAZIONI SULL'ORIGINE, MODALITÀ DI MANTENIMENTO E RIPRODUZIONE DELLA VARIETÀ**			
4.1	**Modalità di breeding, mantenimento e riproduzione della varietà (indicare schema di breeding, e altre informazioni;)**			
4.2	**Altre informazioni sull'origine genetica e metodo di selezione**			
4.3	**Origine geografica della varietà:** nel caso di varietà che hanno come origine mutazione/ritrovamento o altro, indicare la regione e il Paese in cui la varietà è stata scoperta e sviluppata			
5.	**CARATTERISTICHE VARIETALI DA INDICARE** (i numeri tra parentesi sono riferiti ai caratteri UPOV indicati nelle direttive d'esame; indicare con una croce un solo livello di espressione per ciascun carattere)			
	Carattere			Varietà di riferimento
5.1 (5)	**Pianta: colore della peluria dello stelo principale (terzo mediano)**			
	Grigio	1	☐	Apache, Alaric, Talon, Imari
	Fulvo	2	☐	Maple Glen, Chandor, Paoki, Agata
5.2 (11)	**Fiore: colore**			
	Bianco	1	☐	Chandor, Cresir, Toreador
	Violetto	2	☐	Fransoy 242, Imari, Apache, Queen
5.3 (17)	**Seme: colore dell'ilo**			
	Grigio	1	☐	Spot, Major, Apache
	Giallo	2	☐	Maple Arrow, Imari, Talon
	Bruno chiaro	3	☐	Kingsoy, Argenta, Baron, Opale
	Bruno scuro	4	☐	Fransoy 242, Aurelia, Léman
	Nero imperfetto	5	☐	Wells, Kador, Folio
	Nero	6	☐	Chandor, Queen, Paoki

5.4 (20)	**Pianta: epoca di maturazione**			
	Molto precoce	1	☐	Trump, Soleo, Kola, Carla, Paradis
	Da molto precoce a precoce	2	☐	Chandor, Apache, Labrador
	Precoce	3	☐	Canton, Queen, Paoki, Aurelia
	Da precoce a media	4	☐	Kador, Kinsoy, Alaric, Niva
	Media	5	☐	Williams
	Da media a tardiva	6	☐	
	Tardiva	7	☐	
	Da tardiva a molto tardiva	8	☐	
	Molto tardiva	9	☐	

6. VARIETÀ SIMILI E CARATTERI CHE DISTINGUONO LA VARIETÀ CANDIDATA DA ESSA/E

(con riferimento all'elenco dei caratteri ed alla classificazione riportata nella scheda descrittiva)

Denominazione della/e varietà simile/i	Carattere in cui la/e varietà simile/i è/sono differente/i (1)	Classe di espressione della/e varietà simile/i	Classe di espressione della/e varietà candidata/e

(1) nel caso in cui lo stato di espressione sia lo stesso per entrambe le varietà, indicare l'entità della differenza.

7. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI UTILI PER LA DETERMINAZIONE DELLA DISTINGUIBILITA' DELLA VARIETA'

7.1 Resistenza a parassiti e malattie

7.2 Informazioni sulla destinazione d'uso

- a) da granella	☐	
- b) da latte	☐	
- c) basso contenuto in fattori antinutrizionali	☐	
- d) da consumo alimentare fresco compresa la tipologia "Edamame"	☐	
- e) altro (specificare)	☐	

8 ACCERTAMENTI SPECIALI (indicare quanto previsto al punto 1.6)

- ………………………………………… ☐	
- ………………………………………… ☐	

9. LA VARIETÀ È DA CONSIDERARSI UN ORGANISMO GENETICAMENTE MODIFICATO COSI' COME DEFINITO DALL'ARTICOLO 2 DELLA DIR. 2001/18/CE E SUCCESSIVE MODIFICHE?

SI ☐ **NO** ☐

In caso affermativo specificare gli estremi della decisione comunitaria cui il relativo evento fa riferimento.

10. LA VARIETÀ È DESTINATA A ESSERE IMPIEGATA COME ALIMENTO RICADENTE NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL REG. CE 1829/2003 E SUCCESSIVE MODIFICHE?

SI ☐ **NO** ☐

In caso affermativo specificare gli estremi della decisione comunitaria cui il relativo evento fa riferimento.

11.	**AREALE DI COLTIVAZIONE SUGGERITO –** è possibile indicare più di un ambiente
	Specificare
	Luogo e data Firma e Timbro

Allegato 2

SCHEDA DESCRITTIVA

Nome scientifico della specie:	**Soia** *Glicyne max* (L.) Merrill
Denominazione varietale:	
Costitutore:	
Responsabile conservazione in purezza:	
Rappresentante in Italia:	
Sigla rappresentativa della varietà all'iscrizione:	
Codice SIAN	
Anno d'iscrizione al registro nazionale italiano:	
Ente che ha effettuato la prova di iscrizione:	
Località di svolgimento della prova:	
Periodo della prova:	
Data e riferimento documento CPVO:	-
Data e riferimento documento UPOV:	UPOV TG/80/6 revision of TG/80/3 dell'01-04-1998

N° nazionale	CPVO	**UPOV**	Stadio vegetativo	Caratteri: descrizione e classificazione			Varietà di riferimento
1	-	**1**	10	**Ipocotile: colorazione antocianica**			
		(*)		1	Assente	☐	Chandor, Godor
				9	Presente	☐	Alaric, apache, Imari
2	-	**2**	10	**Ipocotile: intensità della colorazione antocianica**			
				1	Molto debole	☐	Azzurra
				3	Debole	☐	Akashi, Candir
				5	Media	☐	Canton, Kendo
				7	Forte	☐	Aries, Visir
				9	Molto forte	☐	
3	-	**3**		**Pianta: tipo di sviluppo**			
				1	Determinata	☐	Gnome, Spot, fiskeby
	(+)	**(*)**		2	Semi-determinata	☐	Alaric, Alba, Silva, Paradis
				3	Da semi determinata a indeterminata	☐	Chandor, Kador
				4	Indeterminata	☐	
4	-	**4**	66	**Pianta: portamento**			
	(+)			1	Eretto	☐	
				2	Da eretto a semieretto	☐	Tirol, Queen, Essor, Labrador
				3	Semieretto	☐	Chandor, Apache, Paoki
				4	Da semieretto a orizzontale	☐	Alaric, Major, Sapporo
				5	Orizzontale	☐	
5	-	**5**	65-85	**Pianta: colore della peluria sullo stelo principale (nel terzo mediano)**			
		(*)		1	Grigio	☐	Apache, Alaric, Talon, Imari
				2	Fulvo	☐	Maple Glen, Chandor, Paiki, Agata
6	-	**6**	85	**Pianta: altezza**			
		(*)		3	Bassa	☐	Carla, Paradis, Spot
				4	Da bassa a media	☐	Trump, Essor
				5	Media	☐	Alaric, Chandor

N° nazionale	CPVO	**UPOV**	Stadio vegetativo	Caratteri: descrizione e classificazione			Varietà di riferimento
				6	Da media ad alta	☐	Kador
				7	Alta	☐	Tirol, Torèador
7	-	**7**	65	**Foglia: bollosità**			
				1	Assente o molto debole	☐	Bayou, Arpege, Chandor
				3	Debole	☐	Kador, Quito
				5	Media	☐	Paoki, Imari
				7	Forte	☐	Matador
				9	Molto forte	☐	
8	-	**8**	65	**Foglia: forma della fogliolina laterale**			
	(+)	**(*)**		1	Lanceolata	☐	Toreador, Dumas, Tresor
				2	Triangolare	☐	Contessa
				3	Ovata appuntita	☐	Kador, Major, Apache, Talon
				4	Ovata arrotondata	☐	Paoki, Agata, Chandor
9	-	**9**	65	**Foglia: dimensione della fogliolina laterale**			
				3	Piccola	☐	Trump, Labrador, Baron, Arcade
				5	Media	☐	Alaric, Kushiro, Talon
				7	Grande	☐	Williams
10	-	**10**	65	**Foglia: intensità della colorazione verde**			
				3	Chiara	☐	Chandor, Arcade, Junior
				5	Media	☐	Alaric, apache, Imari
				7	Scura	☐	Spot, Cresir, Jedor, Ardir
11	-	**11**	66	**Fiore: colore**			
		(*)		1	Bianco	☐	Chandor, Cresir, toreador
				2	Violetto	☐	Fransoy 242, Imari, Apache, Queen
12	-	**12**	85	**Baccello: intensità della colorazione marrone**			
				3	Chiara	☐	Chandor, Contessa, Alba, Arcade
				5	Media	☐	Alaric, Apache, Fuji, Paoki
				7	Scura	☐	Toreador, Tirol, Royal
13	-	**13**	89	**Seme: dimensione**			
				3	Piccola	☐	Alba, Aurelia, Flusk GT 512
				5	Media	☐	Queen, Goldor
				7	Grande	☐	Cledor, Cervin, Mondor
14	-	**14**	89	**Seme: forma**			
				1	Sferica	☐	Paoki, Valkir, Niva
				2	Sferica appiattita	☐	Queen, Sapporo, Cledor
				3	Allungata	☐	Soleo, Talon, Excel, Recor
				4	Allungata appiattita	☐	
15	-	**15**	89	**Seme: colore di fondo del tegumento (ilo escluso)**			
		(*)		1	Giallo	☐	Queen, Paoki
				2	Verde giallastro	☐	
				3	Verde	☐	
				4	Marrone chiaro	☐	
				5	Marrone medio	☐	
				6	Marrone scuro	☐	
				7	Nero	☐	
16	-	**16**	89	**Seme: colorazione dovuta all'attività perossidasica nel tegumento**			
		(+)		1	Assente	☐	Bragg
				9	Presente	☐	Hood, Hood 75
17	-	**17**	89	**Seme: colore dell'ilo**			
		(*)		1	Grigio	☐	Spot, Major, Apache
				2	Giallo	☐	Maple Arrow, Imari, Talon

N° nazionale	CPVO	**UPOV**	Stadio vegetativo	Caratteri: descrizione e classificazione			Varietà di riferimento
				3	Bruno chiaro	☐	Kingsoy, Argenta, Baron, Opale
				4	Bruno scuro	☐	Fransoy 242, Aurelia, Leman
				5	Nero imperfetto	☐	Wells, Kador, Folio
				6	Nero	☐	Chador, Queen, Paoki
18	-	**18**	89	**Seme: colore dell'inserzione dell'ilo**			
				1	Uguale al tegumento	☐	Queen
				2	Diversa dal tegumento	☐	Gieso
19	-	**19**		**Pianta: epoca di inizio fioritura (50% delle piante con almeno un fiore aperto)**			
		(*)		1	Molto precoce	☐	Sito, Trump, Carla, Paradis
				2	Da molto precoce a precoce	☐	Labrador, Essor, Arcade
				3	Precoce	☐	Canton, Queen, Imari
				4	Da precoce a media	☐	Kador, Alaric, Niva
				5	Media	☐	Williams
				6	Da media a tardiva	☐	
				7	Tardiva	☐	
				8	Da tardiva a molto tardiva	☐	
				9	Molto tardiva	☐	
20	-	**20**	89	**Pianta: epoca di maturazione**			
		(*)		1	Molto precoce	☐	Trump, Soleo, Kola, carla, Paradis
				2	Da molto precoce a precoce	☐	Chandor, Apache, Labrador
				3	Precoce	☐	Canton, Queen, Paoki, Aurelia
				4	Da precoce a media	☐	Kador, Kingsoy, Alaric, Niva
				5	Media	☐	Williams
				6	Da media a tardiva	☐	
				7	Tardiva	☐	
				8	Da tardiva a molto tardiva	☐	
				9	Molto tardiva	☐	

Legenda:

(+) vedere metodologia appropriata per effettuare il rilievo;

(*) caratteri che devono essere sempre usati per la descrizione di tutte le varietà in ogni ciclo di prova, a meno che lo stato di espressione di un precedente carattere o le condizioni ambientali della zona di coltivazione lo rendano impossibile;

0-89 codice decimale per lo stadio di crescita.

Metodologia appropriata per effettuare il rilievo

Carattere 3 Pianta: tipo di sviluppo
Questo carattere deve essere valutato all'interno delle parcelle della prova descrittiva individuando in ciascuna parcella 30 piante avendo cura di eliminare qualsiasi effetto di bordo.
Le varietà candidate e di riferimento devono essere coltivate in gruppi secondo il loro grado di precocità alla maturazione (carattere 20).

Osservazioni:
All'inizio dell'epoca di fioritura (1 fiore aperto a un qualsiasi livello dello stelo principale), l'apice della pianta dello stelo principale deve essere identificato mediante un "marchio" (ad esempio mediante un cordoncino legato allo stelo).
Alla maturazione (semi liberi nel baccello), vengono contati il numero dei nodi tra il "marchio" e l'apice terminale dello stelo principale. Il numero medio di nodi della varietà candidata confrontato con il numero medio di nodi delle varietà di riferimento determina il grado di espressione di questo carattere.
Inoltre, il carattere "dimensioni della foglia terminale" potrebbe anche essere considerato per separare più chiaramente lo stato di espressione "determinato" (Nota 1) dagli altri stati. La dimensione della foglia terminale dello stelo principale di varietà determinate è più o meno uguale alle altre foglie inserite nei nodi più bassi. Negli altri tipi di varietà, la foglia terminale è chiaramente più piccola.

1 Determinata | 4 Indeterminata

Caratteri 4 Pianta: portamento

Carattere 8 Foglia: forma della fogliolina laterale

1
Lanceolata

2
Triangolare

3
Ovata appuntita

4
Ovata arrotondata

Carattere 16 Seme: colorazione dovuta all'attività perossidasica nel tegumento del seme

Per la valutazione di questo carattere devono essere valutati 20 semi per varietà. Il tegumento del seme deve essere rimosso con cura in modo che non rimanga nessun pezzo di cotiledone. Per facilitare questa operazione, il seme deve essere posto in acqua per 2 ore. Il tegumento del seme deve essere posto, successivamente, in una scatola Petri o in un tubo di saggio (una scatola o un tubo per ogni seme) al quale vengono aggiunti da 3 a 4 cm^3 di soluzione di Guaiacolo allo 0,5%. La soluzione di Guaiacolo allo 0,5% può essere conservata in frigorifero per un periodo non superiore

ai 2 mesi. Se la soluzione viene lasciata a temperatura ambiente per più di un giorno, non può più essere utilizzata.
Trascorsi 10 minuti dall'aggiunta della soluzione di Guaiacolo, deve essere aggiunta una goccia di soluzione di H_2O_2 allo 0,1%.
La soluzione vira a un colore rosso scuro/marrone per una reazione positiva o rimane incolore per una reazione negativa.
Al fine di verificare la soluzione Guaiacolo 0,5%, è consigliabile includere alcuni tegumenti di semi di una varietà di riferimento con una reazione positiva.
La valutazione di questa reazione deve essere effettuata non più di 60 secondi dopo l'aggiunta di H_2O_2, con l'accortezza di non superare la tempistica indicata al fine di non incorrere in risultati non corretti
Le scatole Petri o i tubi di saggio devono essere leggermente agitati per migliorare la reazione.
Per una più agevole valutazione del risultato, le scatole Petri o i tubi di saggio devono essere collocati su una superficie bianca.

Chiave per lo stadio di sviluppo

Stadi di sviluppo fenologici e chiave di identificazione BBCH per la soia[1]

Chiave		Descrizione generale
a 2 numeri	**a 3 numeri**	
Principali stadi di crescita 0: <u>Germinazione</u>		
00	000	Seme secco
01	001	Inizio dell'imbibizione del seme
02	002	-
03	003	Imbibizione del seme completa
04	004	-
05	005	Comparsa della radichetta dal seme
06	006	Allungamento della radichetta, comparsa dei peli radicali
07	007	Ipocotile con i cotiledoni che stanno rompendo il tegumento
08	008	L'ipocotile raggiunge la superficie del suolo, arco dell'ipocotile visibile
09	009	Emergenza: l'ipocotile e i cotiledoni emergono dalla superficie del suolo. (fase della fessurazione)
Principali stadi di crescita 1: sviluppo delle foglie (germoglio principale)		
10	100	Cotiledoni completamente schiusi
11	101	Primo paio di vere foglie distese (foglie unifogliate sul primo nodo)
12	102	Foglie trifogliate sul secondo nodo distese
13	103	Foglie trifogliate sul terzo nodo distese
1.	10.	Gli stadi continuano fino…
19	109	Foglie trifogliate sul nono nodo distese, nessun germoglio laterale visibile[2]
-	110	Foglie trifogliate sul decimo nodo distese[2]
-	111	Foglie trifogliate sul undicesimo nodo distese[2]
-	112	Foglie trifogliate sul dodicesimo nodo distese[2]
-	113	Foglie trifogliate sul tredicesimo nodo distese[2]
-	11.	Gli stadi continuano fino…
-	119	Foglie trifogliate sul diciannovesimo nodo distese[2]
Principali stadi di crescita 2: formazione dei germogli laterali		
20	200	-
21	201	Primo germoglio laterale visibile
22	202	Secondo germoglio laterale di primo ordine visibile
23	203	Terzo germoglio laterale di primo ordine visibile
2.	20.	Gli stadi continuano fino…
29	209	9 o più germogli laterale di primo ordine visibili (chiave a 2 numeri) Nono germoglio laterale di primo ordine visibile (chiave a 3 numeri)

	210	Decimo germoglio laterale di primo ordine visibile
	221	Primo germoglio laterale di secondo ordine visibile
	22.	Gli stadi continuano fino…
	229	Nono germoglio laterale di secondo ordine visibile
	2N1	Primo germoglio laterale di n ordine visibile
	2N9	Nono germoglio laterale di n ordine visibile
Principali stadi di crescita 3: allungamento dello stelo[3]		

Principali stadi di crescita 4: Sviluppo di parti della pianta raccoglibili (stelo principale)		
40	400	-
41	401	-
42	402	-
43	403	-
44	404	-
45	405	-
46	406	-
47	407	-
48	408	-
49	409	Le parti vegetative raccoglibili hanno raggiunto la dimensione finale (Taglio delle piante allo scopo di produrre foraggio)
Principali stadi di crescita 5: emergenza dell'infiorescenza (stelo principale)		
50	500	-
51	501	Primo bottone fiorale visibile
52	502	-
53	503	-
54	504	-
55	505	Primo bottone fiorale ingrossato
56	506	-
57	507	-
58	508	-
59	509	Primo fiore con petali visibili, ma il bocciolo è ancora chiuso
Principali stadi di crescita 6: fioritura (stelo principale)		
60	600	Primo fiore aperto (sporadici all'interno della parcella)
61	601	Inizio della fioritura 10% circa di fiori aperti[4] Inizio fioritura[5]
62	602	20% circa di fiori aperti[4]
63	603	30% circa di fiori aperti[4]
64	604	40% circa di fiori aperti[4]
65	605	Piena fioritura 50% circa di fiori aperti[4] Periodo di maggior fioritura[5]
66	606	60% circa di fiori aperti[4]
67	607	Declino della fioritura[4]
68	608	-

69	609	Fine fioritura: primi baccelli visibili (5 mm circa di lunghezza)
Principali stadi di crescita 7: sviluppo dei frutti e dei semi		
70	700	Il primo baccello raggiunge la lunghezza finale (15-20 mm)
71	701	Circa il 10% dei baccelli raggiunge la lunghezza finale (15-20 mm)[4] Inizio dello sviluppo del baccello[5]
72	702	Circa il 20% dei baccelli raggiunge la lunghezza finale (15-20 mm)[4]
73	703	Circa il 30% dei baccelli raggiunge la lunghezza finale (15-20 mm)[4] Inizio del riempimento del baccello[5]
74	704	Circa il 40% dei baccelli raggiunge la lunghezza finale (15-20 mm)[4]
75	705	Circa il 50% dei baccelli raggiunge la lunghezza finale (15-20 mm), continua il riempimento dei baccelli[4] Periodo di maggior sviluppo dei baccelli, continua il riempimento degli stessi[5]
76	706	-
77	707	Circa il 70% dei baccelli raggiunge la lunghezza finale (15-20 mm), avanzato stadio di riempimento dei baccelli[4] Avanzato stadio di riempimento dei baccelli[5]
78	708	-
79	709	Approssimativamente tutti i baccelli hanno raggiunto la lunghezza finale (15-20 mm). I semi riempiono, in quasi tutti i baccelli, la cavità interna.[4,5]
Principali stadi di crescita 8: maturazione dei frutti e dei semi		
80	800	Primo baccello maturo, con i semi hanno raggiunto il colore finale e sono secchi e duri.
81	801	Inizio della maturazione; circa il 10% dei baccelli sono maturi, i semi hanno raggiunto il colore finale e sono secchi e duri.[4] Inizio della maturazione dei baccelli e dei semi.[5]
82	802	Circa il 20% dei baccelli sono maturi, i semi hanno raggiunto il colore finale e sono secchi e duri.[4]
83	803	Circa il 30% dei baccelli sono maturi, i semi hanno raggiunto il colore finale e sono secchi e duri.[4]
84	804	Circa il 40% dei baccelli sono maturi, i semi hanno raggiunto il colore finale e sono secchi e duri.[4]
85	805	Maturazione avanzata; circa il 50% dei baccelli sono maturi, i semi hanno raggiunto il colore finale e sono secchi e duri.[4] Periodo di maggior maturazione dei baccelli e dei semi[5]
86	806	Circa il 60% dei baccelli sono maturi, i semi hanno raggiunto il colore finale e sono secchi e duri.[4]
87	807	Circa il 70% dei baccelli sono maturi, i semi hanno raggiunto il colore finale e sono secchi e duri.[4]
88	808	Circa l'80% dei baccelli sono maturi, i semi hanno raggiunto il colore finale e sono secchi e duri.[4]
89	809	Piena maturazione: approssimativamente tutti i baccelli sono maturi, i semi hanno il colore finale e sono secchi e duri (maturità di raccolta)[4] La maggioranza dei baccelli è matura, i semi hanno raggiunto il

		colore finale e sono secchi e duri[5]
Principali stadi di crescita 9: senescenza		
90	900	-
91	901	Circa 10% delle foglie ingiallite o cadute
92	902	Circa 20% delle foglie ingiallite o cadute
93	903	Circa 30% delle foglie ingiallite o cadute
94	904	Circa 40% delle foglie ingiallite o cadute
95	905	Circa 50% delle foglie ingiallite o cadute
96	906	Circa 60% delle foglie ingiallite o cadute
97	907	La maggior parte della parte aerea della pianta è morta
98	908	-
99	909	Prodotto della raccolta (seme)

[1] Meier, Uwe (Editor), 1997: "Growth Stages of Mono- and Dictoyledonous Plants", BBCH Monograph, Blackwell Wissenschafts-Verlag Berlin-Wien 1997.
[2] I germogli laterali potrebbero svilupparsi prima, in questo caso continuare con lo stadio di sviluppo 2
[3] Nella soia questo stadio procede in parallelo con lo sviluppo delle foglie (stadio di sviluppo 1), perciò la codifica dello stadio di sviluppo 3 è stato omesso.
[4] Questa definizione è riferita solo alle varietà determinate.
[5] Questa definizione è riferita solo alle varietà indeterminate.

Bibliografia

Buzzell and Buttery, 1969: Inheritance of peroxidase activity on soybean seed coats. Crop Sci., 9, 387-388.

Cardy, B.J. and Beversdorf, W.D., 1984: Identification of soybean cultivars using isoenzyme electrophoresis. Seed Sci. Technol., 12 (3), 943-954.

Gorman, M.B. and Kiang, Y.T., 1977: Variety specific electrophoretic variants of four soybean enzymes. Crop Sci., 17 (6), 963-965.

Gorman, M.B. and Kiang, Y.T., 1983: Inheritance of soybean electrophoretic variants. Soybean Genet. Newsl., 10, 67-84.

Kiang, Y.T. and Gorman, M.B., 1985: Inheritance of NADP active isocitrate dehydrogenase isozymes in soybean. J. Hered., 76, 279-284.

Palmer, R.G., Shoemaker, R.C. and Rennie, B., 1987: Approved soybean gene symbols. Soybean Genet. Newsl., 41-58

Bourgoin-Greneche M. and Lallemand J., 1993: "L'électrophorèse et son application à la description des variétés. Présentation des techniques utilisées par le GEVES," GEVES, France

Meier, Uwe (Editor), 1997: "Growth Stages of Mono- and Dictoyledonous Plants", BBCH-Monograph, Blackwell Wissenschafts-Verlag Berlin Wien 1997 (quadrilingual version: English, français, deutsch, español)

Allegato n. 3.1

PROTOCOLLO PER LA REALIZZAZIONE DELLA PROVA AGRONOMICA DI VARIETÀ DA GRANELLA

Numero dei campi prova
4 località

Varietà testimoni
Le varietà testimoni devono essere:
- almeno 1 per ogni gruppo di maturità (0, 1 e 2) scelta fra le varietà maggiormente diffuse;
- riviste periodicamente.

Nel periodo di prova le varietà candidate devono essere confrontate con gli stessi testimoni.

Metodologia sperimentale
Per le prove agronomiche verrà utilizzato uno schema sperimentale a blocchi randomizzati, con almeno tre repliche e parcelle di 20 m^2, seminate con seminatrici parcellari. Ciascuna parcella dovrà essere costituita da almeno 6 file. La dose di semina per ogni varietà verrà determinata sulla base della germinabilità e del peso dei 1.000 semi, in modo tale da garantire un investimento di semina di 35 semi germinabili per m^2. In ogni località di prova verrà adottata la migliore tecnica colturale in uso nell'areale. La raccolta effettuata allo stadio di maturazione (Codice 89/809 della chiave di identificazione BBCH relativa alla soia), sarà eseguita almeno sulle 4 file centrali per una superficie non inferiore ai 10 m^2. Su ciascuna parcella verranno rilevati:

- data emergenza;
- investimento all'emergenza:(stima visiva scala 0-9);
- data inizio fioritura;
- data maturazione;
- altezza della pianta al momento della raccolta (cm);
- allettamento al momento della raccolta (stima visiva scala 0-9);
- data di raccolta;
- produzione parcellare raccolta (kg);
- umidità alla raccolta (%);
- peso 1000 semi (g).

Legenda:
Investimento:0= 0% germinate 9=90%-100% germinate
Allettamento: 0= perfettamente verticale; 9= completamente prostrata

Analisi qualitative
Su un campione medio derivante dall'unione dei tre sub-campioni delle tre repliche per ciascuna località saranno determinati:
- resa in olio (*Allegato 4.1*)
- proteine (*Allegato 4.2*)

Valutazione dei risultati agronomici e limiti di ammissibilità
Dall'analisi dei dati ottenuti verrà espresso, per ogni varietà candidata, un valore agronomico e di utilizzazione.
I dati relativi alle prove agronomiche saranno sottoposti ad analisi statistica della varianza. La valutazione agronomica della varietà candidata è positiva quando la media del biennio della produzione di granella (t/ha) è statisticamente superiore o uguale alla media dei testimoni riferiti ad ogni classe di precocità meno la dms ($P \leq 0,05$). Per le varietà che sono ai limiti di ammissibilità per la produzione di granella il dato può essere controbilanciato con la produzione di proteine o di olio espressa in t/ha.

Allegato n. 3.2

PROTOCOLLO PER LA REALIZZAZIONE DELLA PROVA AGRONOMICA DI VARIETÀ DA LATTE

Numero dei campi prova
4 località

Varietà testimoni
Le varietà testimoni devono essere:
- almeno 1 scelta fra le varietà maggiormente diffuse utilizzando dove possibile la medesima classe di precocità delle nuove varietà;
- riviste periodicamente.

Nel periodo di prova le varietà candidate devono essere confrontate con gli stessi testimoni.

Metodologia sperimentale
Per le prove agronomiche verrà utilizzato uno schema sperimentale a blocchi randomizzati, con almeno tre repliche e parcelle di 20 m^2, seminate con seminatrici parcellari. Ciascuna parcella dovrà essere costituita da almeno 6 file. La dose di semina per ogni varietà verrà determinata sulla base della germinabilità e del peso dei 1.000 semi, in modo tale da garantire un investimento di semina di 35 semi germinabili per m^2. In ogni località di prova verrà adottata la migliore tecnica colturale in uso nell'areale. La raccolta effettuata allo stadio di maturazione (Codice 89/809 della chiave di identificazione BBCH relativa alla soia), sarà eseguita almeno sulle 4 file centrali per una superficie non inferiore ai 10 m^2. Su ciascuna parcella verranno rilevati:

- data emergenza;
- investimento all'emergenza: (stima visiva scala 0-9);
- data inizio fioritura;
- data maturazione;
- altezza della pianta al momento della raccolta (cm);
- allettamento al momento della raccolta (stima visiva scala 0-9);
- data di raccolta;
- produzione parcellare raccolta (kg);
- umidità alla raccolta (%);
- peso 1000 semi (g).

Legenda:
Investimento:0= 0% germinate 9=90%-100% germinate
Allettamento: 0= perfettamente verticale; 9= completamente prostrata

Analisi qualitative
Su un campione medio derivante dall'unione dei tre sub-campioni delle tre repliche per ciascuna località saranno determinati:
- resa in olio (*Allegato 4.1*)
- proteine (*Allegato 4.2*)

Su un ulteriore campione derivante dall'unione dei campioni medi delle 4 località saranno effettuate le seguenti valutazioni:
- colorazione del seme;
- colorazione dell'ilo;
- calibratura del seme;
- determinazione presenza semi verdi;
- determinazione semi con tegumento maculato;

- valutazione organolettiche per la verifica dell'attitudine alla trasformazione in latte.

Valutazione dei risultati agronomici e limiti di ammissibilità
Dall'analisi dei dati ottenuti verrà espresso, per ogni varietà candidata, un valore agronomico e di utilizzazione.
Perché una varietà sia considerata da latte dovrebbe soddisfare un rapporto proteine olio di 2:1, seme di colorazione chiaro, ilo poco evidente, seme di calibro non eccessivamente piccolo, moderata presenza di semi verdi e di semi con tegumento con maculatura scura dovuta a fattori climatici. Dal punto di vista organolettico l'estratto dovrebbe essere di colore chiaro, di sapore gradevole e privo di retrogusti.
I dati relativi alle prove agronomiche saranno sottoposti ad analisi statistica della varianza. La valutazione agronomica della varietà candidata è positiva quando la media del biennio della produzione di granella (t/ha) è statisticamente superiore o uguale alla media dei testimoni specifici meno la dms ($P \leq 0,05$).

Allegato n. 3.3

PROTOCOLLO PER LA REALIZZAZIONE DELLA PROVA AGRONOMICA DI VARIETÀ A BASSO CONTENUTO DI FATTORI ANTINUTRIZIONALI

Numero dei campi prova
4 località

Varietà testimoni
Le varietà testimoni devono essere:
- almeno 1 scelta fra le varietà maggiormente diffuse utilizzando dove possibile la medesima classe di precocità delle nuove varietà;
- riviste periodicamente.

Nel periodo di prova le varietà candidate devono essere confrontate con gli stessi testimoni.

Metodologia sperimentale
Per le prove agronomiche verrà utilizzato uno schema sperimentale a blocchi randomizzati, con almeno tre repliche e parcelle di 20 m^2, seminate con seminatrici parcellari. Ciascuna parcella dovrà essere costituita da almeno 6 file. La dose di semina per ogni varietà verrà determinata sulla base della germinabilità e del peso dei 1.000 semi, in modo tale da garantire un investimento di semina di 35 semi germinabili per m^2. In ogni località di prova verrà adottata la migliore tecnica colturale in uso nell'areale. La raccolta effettuata allo stadio di maturazione (Codice 89/809 della chiave di identificazione BBCH relativa alla soia), sarà eseguita almeno sulle 4 file centrali per una superficie non inferiore ai 10 m^2. Su ciascuna parcella verranno rilevati:

- data emergenza;
- investimento all'emergenza:(stima visiva scala 0-9);
- data inizio fioritura;
- data maturazione;
- altezza della pianta al momento della raccolta (cm);
- allettamento al momento della raccolta(stima visiva scala 0-9);
- data di raccolta;
- produzione parcellare raccolta (kg);
- umidità alla raccolta (%);
- peso 1000 semi (g).

Legenda:
Investimento:0= 0% germinate 9=90%-100% germinate
Allettamento: 0= perfettamente verticale; 9= completamente prostrata

Analisi qualitative
Su un campione medio derivante dall'unione dei tre sub-campioni delle tre repliche per ciascuna località saranno determinati:

- resa in olio (*Allegato 4.1*)
- proteine (*Allegato 4.2*)

Su un ulteriore campione derivante dall'unione dei campioni medi delle 4 località saranno determinati:

- fattori antinutrizionali (*Allegato 4.3*)

Valutazione dei risultati agronomici e limiti di ammissibilità

Dall'analisi dei dati ottenuti verrà espresso, per ogni varietà candidata, un valore agronomico e di utilizzazione.

Perché una varietà sia considerata a basso contenuto di fattori antinutrizionali deve avere un contenuto di tali fattori paragonabile a varietà già conosciute di tale tipologia.

I dati relativi alle prove agronomiche saranno sottoposti ad analisi statistica della varianza. La valutazione agronomica della varietà candidata è positiva quando la media del biennio della produzione di granella (t/ha) è statisticamente superiore o uguale alla media dei testimoni specifici meno la dms ($P \leq 0,05$).

Allegato 4.1

Determinazione quantitativa dell'olio

La quantità di olio viene determinata attraverso la tecnica NMR (Nuclear Magnetic Resonance) con un analizzatore MQC della Oxford Instruments (Abingdon, Oxfordshire UK) secondo la normativa:

- "Semi oleaginosi. Determinazione del contenuto in olio. Metodo per spettrometria di risonanza magnetica nucleare a bassa risoluzione a onda continua (Metodo Rapido)" UNI EN ISO 551 aprile 1998

La taratura dello strumento e il controllo della risposta dei campioni vengono fatte con il metodo Soxhlet:

- "Metodi di analisi utilizzati per il controllo chimico degli alimenti" Istituto Superiore di Sanità. ISSN 1123-3117. Rapporti ISTISAN 96/34

Allegato 4.2

Determinazione quantitativa delle proteine

Il quantitativo di proteine viene determinato con il metodo Kjeltec, una modificazione rapida del metodo Kjeldhal.

Normativa di riferimento:

- "Semi e frutti oleaginosi e derivati. Sostanza proteiche vegetali. Determinazione dei protidi grezzi" UNI 22604 ottobre 1992

Allegato 4.3

Determinazioni Inibitori di Tripsina nella soia

PREPARAZIONE ESTRATTI

Materiali:
TRIS (Hydroxymethyl-aminomethane) P.M. 121.14
Acido cloridrico 37% P.M 36.46
$CaCl_2$ (Calcio cloruro biidrato) P.M. 149.09
Farina di soia macinata a una granulometria di 0.75 mm.
Come varietà di riferimento verranno utilizzati due testimoni uno a basso contenuto di fattori antinutrizionali ed uno ad alto contenuto. Nel periodo di prova le varietà candidate devono essere confrontate con gli stessi testimoni.

Estrazione:
In un provettone viene messo 1 g di farina con 20 ml di tampone TRIS/HCl 0.2 M contenente 10 mM $CaCl_2$, mantenendo in ghiaccio, si estrae a velocità bassa con Ultra Turrax (IKA-Werke) per 10 minuti (attenzione alla schiuma).
Al termine si centrifuga a 17000 RPM per 30 minuti, se necessario il limpido si filtra su carta.
Diluire l'estratto 1:10 con tampone di estrazione prima dell'analisi.

SAGGIO INIBIZIONE TRIPSINA

Materiali:
Tripsina P.M. 23280 Da
L-BAPA o BANI (N-Benzoyl-L-Arginine-4-nitroanilide hydrochloride) P.M. 434.89

Soluzioni:
- Tampone Tris-HCl 50mM, pH 7.8, termostatare a 25°C.
- Tripsina 0.2 mg/ml in HCl 10^{-3}, tenere in ghiaccio. Leggere assorbanza a 280 nm per verificare l'effettiva concentrazione mg/ml della tripsina ($\varepsilon 1cm^{1\%} = 15.6$)
- Soluzione L-BAPA 1 mg/ml in H_2O, (es. sciogliere a caldo 50 mg prima in 40 ml di H_2O poi portare al volume di 50 ml, a temperatura ambiente, con H_2O); la soluzione finale va tenuta a 25°C.

Condizioni spettrofotomentriche:

λ = 405 nm Cuvetta 1 cm Vol. 3,5 ml Temperatura 25°C

Test di attività Tripsina:
(controllo da ripetere ogni 3 saggi di inibitore); miscela di reazione in ordine di aggiunta reagenti:

1950 µl TRIS HCl 50 M pH 7.8
50 µl Tripsina 0.2 mg/ml in HCl 10^{-3}
1000 µl BAPA 1 mg/m

Lettura di ΔAbs/min. Tempo di osservazione: 3 min.
La reazione deve essere lineare.
L'attività si ripete 3 volte.
Attività Inibitore:
Miscela di reazione in ordine di aggiunta reagenti:

1925 µl	TRIS HCl 50 M pH 7.8
50 µl	Tripsina 0.2 mg/ml in HCl 10^{-3}
25 µl	Estratto diluito 1:10
1000 µl	BAPA 1 mg/m

Incubazione 3 minuti della miscela tampone, tripsina, estratto. Misura di attività dopo aggiunta del substrato (BAPA).

Lettura di ΔAbs/min. Tempo di osservazione: 3 min. La reazione deve essere lineare.

L'attività si ripete 3 volte per ogni estratto.

Calcolo Attività Inibitore

Unità di tripsina:

1 unità U di tripsina è definita come la quantità di enzima che idrolizza 1 µmole di substrato BAPA al minuto, a pH 7.8, 25°C.

$\varepsilon^{M}{}_{410nm}$ p-nitroanilina (BAPA)= 8.800

Utrps = ΔAbs/min / ε × 1 = µmoli idrolizzate per µl

Utrps tot= µmoli idrolizzate per µl × Vtot in cuvetta (3000µl) = µmoli idrolizzate totali

U_I tot = Utrps tot – $U_I$trps tot (attività inibitore) = Unità di tripsina inibite totali

U_I /ml = U_I / 25 (µl estratto) x 1000 = Unità di tripsina inibita per ml

U_I/g = U_I /ml x 20 (volume tampone) x 10 (diluizione 1:10) / g farina = Unità di tripsina inibita per grammo di farina

Attività specifica tripsina

mg trps tot= 0.2 (mg/ml) x 0.050 ml (ml in cuvetta) = mg di tripsina totali nel saggio

U/mg = Utrps tot / mg trps tot = Unità di tripsina per mg

U_I/mg = U_I/g /U/mg = mg di tripsina inibita per g di farina

Riferimenti bibliografici

A. Stefan, L. Ugolini, E. Martelli, S. Palmieri, A. Hochkoeppler, “Expression and purification of the recombinant mustard trypsin inhibitor 2 (MTI2) in *Escherichiacoli”* Journal of Bioscience and Bioengineering, 2009, Vol. 108, N. 4, 282-285

Allegato 5

PROTOCOLLO PER LA REALIZZAZIONE DELLA CARATTERIZZAZIONE MOLECOLARE CON MARCATORI MICROSATELLITI DI NUOVE VARIETÀ DI SOIA

Premessa

La descrizione del profilo molecolare è uno dei metodi d'elezione per la caratterizzazione varietale in molte specie, tra cui la soia. I loci genomici scelti per questo tipo di analisi sono i cosiddetti microsatelliti o SSR (*Simple Sequence Repeats*).
Essi sono costituiti da brevi sequenze ripetute di 2-5 nucleotitdi (es: ATATATATAT; CGTCGTCGTCGT) sparse nel genoma. Le sequenze adiacenti ai microsatelliti sono generalmente conservate all'interno degli individui della stessa specie, ciò permette la selezione di primer specifici per l'amplificazione del frammento di interesse mediante PCR (*Polymerase Chain Reaction*). Gli alleli, a carattere codominante, sono identificati dalla lunghezza del frammento espressa in paia di basi. L'amplificazione di questi frammenti mediante l'uso della PCR e la loro separazione mediante elettroforesi darà origine ad un profilo tipico per ciascun individuo/varietà, utile per la sua identificazione.
Gli SSR permettono:

- la catalogazione delle diverse accessioni;
- la creazione di un database con i dati ottenuti, da affiancare ai dati morfologici raccolti nella scheda descrittiva;
- l'automazione della procedura di analisi con risparmio di tempo e contenuti costi di esecuzione.

Per quanto riguarda la soia sono disponibili in letteratura numerosi casi di studio e un ampio database pubblico (http://www.soybase.org/tools.php.) a cui attingere per l'individuazione del gruppo di SSR da utilizzare nella procedura di iscrizione al Registro.

Scopo

Scopo della prova è la descrizione del profilo molecolare ottenuto dalla combinazione di un numero adeguato di microsatelliti ben distribuiti nel genoma e con un elevato livello di polimorfismo. L'analisi si eseguirà in entrambi gli anni di prova, al termine dei quali il profilo molecolare sarà incluso nella scheda descrittiva delle nuove varietà a complemento della caratterizzazione morfofisiologica.

Materiali

Marcatori SSR (*Simple Sequence Repeats*)

Sono stati scelti 20 marcatori SSR considerando diversi fattori:
- elevato grado di polimorfismo (numero di alleli rilevabili per ogni locus SSR);
- buona distribuzione nel genoma, un marcatore per ciascun cromosoma;
- presenza di alleli rilevabili senza ambiguità;
- condizioni di amplificazione tali da consentire l'allestimento di saggi PCR multiplex allo scopo di ottimizzare tempi di lavoro e costi.

I marcatori utilizzati e le loro caratteristiche sono elencati nella tabella seguente (tab.1):

Tabella 1: marcatori e loro caratteristiche

Marcatore SSR	Cromosoma	Linkage group	Repeats
Satt129	01	D1a	(AAT)25
Satt216	02	D1b+W	(ATT)20
Satt152	03	N	(ATA)21
AW277661	04	C1	(TAT)23
Satt545	05	A1	(TTA)24
Satt277	06	C2	(TTA)13
Satt680	07	M	(ATT)48
Satt177	08	A2	3bp
Satt349	09	K	(AAT)10
Satt345	10	O	(ATT)27
Satt197	11	B1	(ATT)20
Satt353	12	H	(TTA)17
Satt114	13	F	(AAT)17
Satt577	14	B2	(ATT)12
Satt691	15	E	(ATT)17
Satt249	16	J	(AAT)20
Satt186	17	D2	(ATT)19
Satt115	18	G	(TAT)18
Satt229	19	L	(AAT)22
Satt614	20	I	(TTA)38

Campione di analisi

Per la caratterizzazione varietale l'analisi dovrà essere condotta su 16 individui singoli, in caso di disomogeneità anche per un solo locus SSR saranno analizzati altri 8 individui. Nel caso di un campione costituito da ventiquattro individui, il numero massimo di fuoritipo ammessi sarà pari a due. Al secondo anno di prova l'analisi verrà ripetuta sul nuovo campione di seme inviato, ciò consentirà di confermare la stabilità genetica del materiale.

Metodi

Estrazione degli acidi nucleici

Gli acidi nucleici potranno essere estratti sia da seme che da plantule di circa 10 giorni secondo il protocollo proposto da Doyle e Doyle (1990) che prevede l'utilizzo di cetyltrimethylammonium bromide (CTAB), un detergente ionico in grado di formare complessi insolubili con gli acidi nucleici in determinate concentrazioni saline della soluzione di estrazione. In alternativa potranno essere utilizzati kit di estrazione commerciali.

Reazione di Amplificazione e sistemi di rilevazione

Data la grande varietà di protocolli disponibili per la reazione di amplificazione e dei sistemi di rilevazione (elettroforesi su gel, elettroforesi capillare) si ritiene inopportuno stabilire una procedura analitica rigida, perciò per l'allestimento delle analisi sarà possibile utilizzare protocolli diversi, fermo restando l'impiego del pannello di microsatelliti selezionati e delle varietà testimone indicate.
Nel caso in cui la varietà venga iscritta eseguendo un unico anno di prova ufficiale il costitutore dovrà comunicare il suo profilo molecolare e il protocollo analitico eseguito.
Di seguito sono elencate le sequenze dei primer per l'amplificazione di ciascun *locus* SSR (*Tabella 2*).

Tabella 2: sequenze dei primer forward e reverse per ciascun marcatore selezionato.

Marcatore SSR	Sequenza primer 5'-3'	
	Forward	Reverse
Satt129	GACCTTATTTCAGTACAAGTCG	GGTGGAGGAGGTATCAGTTA
Satt216	TACCCTTAATCACCGGACAA	AGGGAACTAACACATTTAATCATCA
Satt152	CGCTATTCCTATCACAACAC	GGGTTGTCACTGTTTTGTTC
AW277661	GGTGCAATTTTCTTGTTCAG	AGTAAGACCCCGAAAGAAAG
Satt545	AGGAATCTTCATCAGGACAA	GGAAACACAAAGGAGTTGAA
Satt277	GCGGGTTACTATTACTGCTG	ACTACCACGCTTCAGTTGAT
Satt680	GGGATATCGTGAGCATAGTT	CCGATTTTGGTTTCTCA
Satt177	CGTTTCATTCCCATGCCAATA	CCCGCATCTTTTTCAACCAC
Satt349	AACGACCAACAACAGCTAAT	TGCTTAACAAGTGTCTCGAA
Satt345	CTATGGCATAATTGGCTCTT	GATTTGTGGTAATCGGCTAA
Satt197	CAACCTACCACTGCTTTTTC	GGATAAAAGATACCCCCAAC
Satt353	CATACACGCATTGCCTTTCCTGAA	GCGAATGGGAATGCCTTCTTATTCTA
Satt114	GGGTTATCCTCCCCAATA	ATATGGGATGATAAGGTGAAA
Satt577	GCAAGTCTTGAGTCTTTTGTC	AGTCACATCTTCACAGCACA
Satt691	AAGATAAAAAGTAGATTGAAAGAA	ACACTCCACACCACACTACA
Satt249	GGCAACATGTAAACATGACA	CCAGTGTTGAGGGATTTAGA
Satt186	CTGCAGCTTTCACTAATCGT	AGTTTAGGTTTGACCGGAAT
Satt115	GGTTCGTTTTTTATTGATG	ACGACGAAATTGATGATAA
Satt229	CACACCTGCTAAGGGAATAA	CAACTACACTAGCATTGCATCT
Satt614	TGGTGTATGTTGCTTTTGG	CAGTGTGCTTTTGACATGAT

Riconoscimento degli alleli codificati dai marcatori SSR

I frammenti sono stati amplificati grazie all'utilizzo di primer forward, modificati aggiungendo in 3' una sequenza comune (M13 tail) di 18 paia di basi (5'-TGTAAAACGACGGCCAGT-3').
I prodotti di amplificazione sono stati visualizzati mediante elettroforesi capillare (3500 Genetic Analyzer) e misurati impiegando il marcatore di peso molecolare 600LIZ®. Gli alleli ottenuti e alcune varietà considerate di riferimento sono elencati nella tabella seguente (*Tabella 3*).
Le misure riportate in *Tabella 3* sono state decurtate di 18 paia di basi (bp) valore corrispondente alla sequenza M13 tail impiegata per l'amplificazione dei 20 *loci* SSR e corrispondono alle misure attese derivate dall'amplificazione con primer non modificati, riportati in tabella 1.

Tabella 3: elenco degli alleli e delle varietà utilizzabili come riferimento per la loro identificazione.

Cromosoma 1		Cromosoma 2		Cromosoma 3		Cromosoma 4		Cromosoma 5	
Satt 129		Satt 216		Satt 152		AW277661		Satt 545	
Alleli (bp)	Varietà di riferimento	Alleli (bp)	Varietà di riferimento	Alleli (bp)	Varietà di riferimento	Alleli (bp)	Varietà di riferimento	Alleli (bp)	Varietà di riferimento
183	Tea	135	Tea	215	Brillante	209	Eiko	190	Eiko
201	Eiko	186	Taira	221	Eiko	212	Ascasubi	202	Tea
				224	Tea	227	Aires	205	Aires
				242	Taira				

Cromosoma 6		Cromosoma 7		Cromosoma 8		Cromosoma 9		Cromosoma 10	
Satt 277		Satt 680		Satt 177		Satt349		Satt 345	
Alleli (bp)	Varietà di riferimento	Alleli (bp)	Varietà di riferimento	Alleli (bp)	Varietà di riferimento	Alleli (bp)	Varietà di riferimento	Alleli (bp)	Varietà di riferimento
169	Tea	349	Tea	106	Eiko	195	Eiko	122	Tea
232	Eiko	376	Eiko	115	Tea	207	Ascasubi	152	Eiko
235	Hiroko	397	Aires			213	Tea	170	Taira
238	Ascasubi	400	Hilario						

Cromosoma 11		Cromosoma 12		Cromosoma 13		Cromosoma 14		Cromosoma 15	
Satt197		Satt353		Satt114		Satt577		Satt691	
Alleli (bp)	Varietà di riferimento	Alleli (bp)	Varietà di riferimento	Alleli (bp)	Varietà di riferimento	Alleli (bp)	Varietà di riferimento	Alleli (bp)	Varietà di riferimento
184	Demetra	153	Tea	75	Energy	175	Tea	177	PR91M10
199	Tea	168	PR91M10	90	Brillante	181	Demetra	180	Tea
		171	Energy	102	Demetra	184	Eiko	204	Eiko
				114	Eiko			207	Celina PZO

Cromosoma 16		Cromosoma 17		Cromosoma 18		Cromosoma 19		Cromosoma 20	
Satt249		Satt186		Satt115		Satt229		Satt614	
Alleli (bp)	Varietà di riferimento	Alleli (bp)	Varietà di riferimento	Alleli (bp)	Varietà di riferimento	Alleli (bp)	Varietà di riferimento	Alleli (bp)	Varietà di riferimento
240	PR91M10	184	Tea	132	Taira	295	Tea	277	PR91M10
243	Brillante	187	Eiko	150	Tea	298	PR91M10	299	Taira
273	Tea			153	Eiko			308	Tea
279	Eiko								

L'impiego congiunto di marcatori di peso molecolare e di varietà a profilo noto consentirà la valutazione della qualità delle amplificazioni ottenute in ciascuna analisi e la ripetibilità delle misure dei frammenti per ogni marcatore nei due anni di prova.

Elaborazione dati

I dati ottenuti per le nuove varietà verranno registrate in un file Excel e successivamente rielaborate grazie all'utilizzo di software specifici per la valutazione delle distanze genetiche (Felsenstein, J. 2005. Department of Genome Sciences, University of Washington, Seattle. Peakall, R and Smouse P.E. Mol. Ecol. Notes. (2006) 6: 288-295). I profili molecolari delle varietà saranno conservati in un database del laboratorio CREA-SCS di Tavazzano (LO) e consentiranno di completare la descrizione della varietà in aggiunta ai dati morfofisiologici.

Bibliografia

Casarini *et al*. (2008). First comparative test on DNA based methods: final report of the Variety C Working Committee Working Group. ISTA Seed Testing International n°135 April 2008.

http://www.soybase.org/tools.php

Doyle and Doyle (1990). Focus 12:13-15.

Hwang, T.Y., Sayama, T., Takahashi, M., et al. 2009,
Highdensity integrated linkage map based on SSR markers in soybean, DNA Res., 16, 213–25.

Choi, I.Y., Hyten, D.L., Matukumalli, L.K., et al. 2007,
A soybean transcript map: gene distribution, haplotype and single-nucleotide polymorphism analysis, Genetics, 176, 685–96.

Akkaya, M.S., Bhagwat, A.A. and Cregan, P.B. 1992,
Length polymorphisms of simple sequence repeat DNA in soybean, Genetics, 132, 1131–9.

Akkaya, M.S., Shoemaker, R.C., Specht, J.E., Bhagwat, A.A. and Cregan, P.B. 1995,
Integration of simple sequence repeat DNA markers into a soybean linkage map, Crop Sci., 35, 1439–45.

Maughan, P.J., Saghi Maroof, M.A. and Buss, G.R. 1995,
Microsatellite and amplified sequence length polymorphisms in cultivated and wild soybean, Genome, 38, 715–23.

Diwan, N. and Cregan, P.B. 1997,
Automated sizing of fluorescent labeled simple sequence repeat (SSR) markers to assay genetic variation in soybean, Theor. Appl. Genet., 95, 723–33.

Cregan, P.B., Bhagwat, A.A., Akkaya, M.S. and Rongwen, J.1994,
Microsatellite fingerprinting and mapping of soybean, Methods Mol. Cell Biol., 5, 49–61.

Song, Q.J., Marek, L.F., Shoemaker, R.C., et al. 2004,
A new integrated genetic linkage map of the soybean, Theor. Appl. Genet., 109, 122–8.

Cregan, P.B., Jarvik, T., Bush, A.L., et al. 1999,
An integrated genetic linkage map of the soybean genome, Crop Sci., 39, 1464–90.

Wang, L., Guan, R., Zhangxiong, L., Chang, R. and Qiu, L. 2006,
Genetic diversity of Chinese cultivated soybean revealed by SSR markers, Crop Sci., 46, 1032–8.

Felsenstein, J. 1989. PHYLIP - Phylogeny Inference Package (Version 3.2). *Cladistics* 5: 164-166.

Allegato. 6

COSTI DELLE PROVE PER L'ISCRIZIONE DI NUOVE VARIETÀ DI SOIA (PER ANNO E PER VARIETÀ)

TIPOLOGIA	Spese generali di coordinamento	Prova descrittiva		Prova agronomica					TOTALI	
	per varietà	per varietà		per parcella	per località		per varietà			
	A	B	C	D	E	F	G	H		
			analisi molecolare		Olio	Proteine	Analisi attitudine latte	Fattori anti-nutrizionali		
da granella: I o II anno	350,00 €	900,00 €	403,00 €	80,00 €	20,00 €	80,00 €	-	-	3013,00 €	**A+B+C+12D+4E+4F**
da latte: I o II anno	350,00 €	900,00 €	403,00 €	80,00 €	20,00 €	80,00 €	150,00 €	-	3163,00 €	**A+B+C+12D+4E+4F+G**
Basso contenuto fattori antinutrizionali: I o II anno	350,00 €	900,00 €	403,00 €	80,00 €	20,00 €	80,00 €	-	170,00 €	3183,00 €	**A+B+C+12D+4E+4F+H**
Consumo fresco compresa la tipologia "Edamame"*: I o II anno	350,00 €	900,00 €	403,00 €	-	-	-	-	-	1653,00 €	**A+B+C**

***In caso di iscrizione nella lista "b", secondo quanto riportato al punto 4 , l'importo integrativo dovuto per l'ispezione della prova del costitutore è pari a 350,00 €.**

17A01645

DECRETO 6 febbraio 2017.

Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela dei vini a denominazione di origine controllata Cortona a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, per la DOC «Cortona».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed in particolare il titolo III, capo III, IV e V recante norme sulle denominazioni di origine e indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali e il capo VI recante norme sull'etichettatura e presentazione;

Visto il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009 che stabilisce talune regole di applicazione del regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardante le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 401/2010 della Commissione del 7 maggio 2010 che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 607/2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008, per quanto riguarda le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto l'art. 107 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 in base al quale le denominazioni di vini protette in virtù degli articoli 51 e 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'art. 28 del regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtù del regolamento (CE) n. 1308/2013 e la Commissione le iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l'art. 15;

Vista la direttiva direttoriale 2016 della direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 3 novembre 2016, in particolare l'art. 1, comma 5, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto la legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;

Visto in particolare l'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette dei vini;

Visto inoltre l'art. 90 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante i termini per l'adozione dei decreti applicativi e relative disposizioni transitorie;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422, recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010 recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale 25 ottobre 2013, n. 54412, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 267 del 14 novembre 2013, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio di tutela dei vini a denominazione di origine controllata «Cortona» il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla DOC «Cortona»;

Visto l'art. 3 del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422, che individua le modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che il Consorzio di tutela dei vini a denominazione di origine controllata «Cortona» ha dimostrato la rappresentatività di cui ai commi 1 e 4 dell'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, per la DOC «Cortona». Tale verifica è stata eseguita sulla base delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo, «Toscana certificazione agroalimentare S.r.l.», con nota prot. n. 216/17 del 27 gennaio 2017, autorizzato a svolgere l'attività di controllo sulla DOC «Cortona»;

Considerato che lo statuto del Consorzio di tutela dei vini a denominazione di origine controllata «Cortona», approvato da questa amministrazione, è stato sottoposto alla verifica di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio di tutela dei vini a denominazione di origine controllata «Cortona» a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 41, commi 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, per la DOC «Cortona»;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto ministeriale 25 ottobre 2013, n. 54412, al Consorzio di tutela dei vini a denominazione di origine controllata «Cortona», con sede legale in «Cortona» (Arezzo), via Guelfa n. 40, a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 41, commi 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, per la DOC «Cortona».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto ministeriale 25 ottobre 2013, n. 54412, può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dal decreto ministeriale 16 dicembre 2010.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 6 febbraio 2017

Il dirigente: POLIZZI

17A01468

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 24 gennaio 2017.

Riprogrammazione delle risorse finanziarie destinate agli interventi in favore di grandi progetti di ricerca e sviluppo di cui ai decreti 15 ottobre 2014 a valere sulle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 1, commi da 354 a 361, relativi all'istituzione presso la gestione separata di Cassa depositi e prestiti S.p.a. del «Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca», finalizzato alla concessione alle imprese di finanziamenti agevolati sotto forma di anticipazioni, rimborsabili con un piano di rientro pluriennale;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese»;

Visto, in particolare, l'art. 23, comma 2, del predetto decreto-legge, che stabilisce, tra l'altro, che il Fondo speciale rotativo di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, assume la denominazione di «Fondo per la crescita sostenibile» e che il Fondo stesso è destinato al finanziamento di programmi e interventi con un impatto significativo in ambito nazionale sulla competitività dell'apparato produttivo per il perseguimento di specifiche finalità, tra le quali quella, individuata dalla lettera *a)* dello stesso comma 2, della promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza strategica per il rilancio della competitività del sistema produttivo, anche tramite il consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e sviluppo delle imprese;

Visto il comma 3 del precitato art. 23, il quale prevede che, per il perseguimento delle finalità di cui al comma 2, con decreti di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le priorità, le forme e le intensità massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile e che stabilisce che le misure del predetto Fondo sono attivate con bandi ovvero direttive del Ministro dello sviluppo economico, che individuano i termini, le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni;

Visto l'art. 30, del medesimo decreto-legge n. 83 del 2012, il quale prevede:

al comma 2, che per il perseguimento delle finalità di cui al citato art. 23, comma 2, dello stesso decreto-legge, i programmi e gli interventi destinatari del Fondo per la crescita sostenibile possono essere agevolati anche a valere sulle risorse del citato Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, e che i finanziamenti agevolati concessi a valere sullo stesso possono essere assistiti da idonee garanzie;

al comma 3, che, fermo restando quanto previsto dai commi 358, 359, 360 e 361 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le risorse non utilizzate del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca al 31 dicembre 2012 e, a decorrere dal 2013, al 31 dicembre di ciascun anno, sono destinate alle finalità del Fondo per la crescita sostenibile, nel limite massimo del 70 per cento;

al comma 4, che con decreti interministeriali del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico sono determinate le modalità di ricognizione delle risorse non utilizzate del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, nonché le modalità di utilizzo e il riparto delle predette risorse tra gli interventi del Fondo per la crescita sostenibile;

Visto il decreto 8 marzo 2013 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 113 del 16 maggio 2013, recante «Individuazione delle priorità, delle forme e delle intensità massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile, ai sensi dell'art. 23, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83», che prevede, in particolare:

all'art. 15, che gli interventi del Fondo per la crescita sostenibile sono attuati con bandi ovvero direttive del Ministro dello sviluppo economico;

all'art. 18, comma 6, che i programmi e i progetti destinatari degli interventi del Fondo per la crescita sostenibile possono essere agevolati, limitatamente alle agevolazioni concesse nella forma del finanziamento agevolato, anche a valere sulle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, secondo le condizioni e le modalità stabilite con i decreti di cui all'art. 1, comma 357, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e all'art. 30, comma 4, del decreto-legge n. 83 del 2012;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico 26 aprile 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 130 del 5 giugno 2013, recante «Modalità di ricognizione delle risorse non utilizzate del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI), ai sensi dell'art. 30, comma 4, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83» e contenente in allegato una prima ricognizione di risorse non utilizzate, per un importo pari a euro 1.847,63 milioni da destinare per il 70 per cento agli interventi del Fondo per la crescita sostenibile, previa verifica dell'effettiva dotazione riutilizzabile operata da Cassa depositi e prestiti S.p.a. ai sensi dell'art. 1, comma 354, della legge n. 311 del 2004;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico 23 febbraio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 15 maggio 2015, recante «Modalità di utilizzo delle risorse non utilizzate del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti di ricerca e riparto delle predette risorse tra gli interventi destinatari del Fondo per la crescita sostenibile»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 ottobre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 282 del 4 dicembre 2014, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 marzo 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 99 del 30 aprile 2015, il quale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 15 del citato decreto 8 marzo 2013, detta la disciplina di un intervento del Fondo per la crescita sostenibile in favore di grandi progetti di ricerca e sviluppo nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione elettroniche e per l'attuazione dell'Agenda digitale italiana e che prevede, tra l'altro, che le risorse del Fondo per la crescita sostenibile destinate all'intervento, pari complessivamente a euro 150.000.000,00, possono essere integrate anche dalle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, di cui all'art. 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 ottobre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 283 del 5 dicembre 2014, come modificato dal già menzionato decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 marzo 2015, il quale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 15 del più volte citato decreto 8 marzo 2013, detta la disciplina di un intervento del Fondo per la crescita sostenibile in favore di grandi progetti di ricerca e sviluppo nell'ambito di specifiche tematiche rilevanti per l'«industria sostenibile» e che prevede, tra l'altro, che le risorse del Fondo per la crescita sostenibile destinate all'intervento, pari a euro 250.000.000,00, possono essere integrate anche dalle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, di cui all'art. 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

Vista la nota prot. n. 32418 del 27 aprile 2015, con la quale il Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per gli incentivi alle imprese, ha comunicato a Cassa depositi e prestiti S.p.a. e al Ministero dell'economia e delle finanze l'intenzione di avvalersi della facoltà di utilizzo delle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca per il finanziamento dei due citati interventi del Fondo per la crescita sostenibile, previa conferma da parte della medesima Cassa della disponibilità di risorse da utilizzare ai predetti fini;

Vista la nota prot. SECO/P/20/2015 del 30 aprile 2015, con la quale Cassa depositi e prestiti S.p.a. ha confermato la disponibilità di risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca accertate ai sensi dell'art. 30, comma 4, del decreto-legge n. 83 del 2012 ;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 72963 del 12 luglio 2006, con il quale sono disciplinati i criteri, le condizioni e le modalità di concessione della garanzia statale sulle risorse erogate da Cassa depositi e prestiti S.p.a. a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, ai sensi del comma 359 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

Visto il decreto del direttore generale del Tesoro n. 90562 del 15 novembre 2011, concernente le procedure e le modalità operative del monitoraggio dei finanziamenti agevolati e l'intervento della garanzia dello Stato, emanato ai sensi dell'art. 3 del predetto decreto ministeriale n. 72963 del 12 luglio 2006;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 5119 del 21 febbraio 2014, concernente la misura del tasso di interesse sulle somme erogate in anticipazione a valere sulle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 358, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 luglio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 24 settembre 2015, n. 222, recante le condizioni per l'attivazione degli interventi di cui ai decreti 15 ottobre 2014 a valere sulle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti di ricerca;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 giugno 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 26 luglio 2016, n. 173, che modifica il predetto decreto 24 luglio 2015;

Visto, in particolare, l'art. 3 del citato decreto 24 luglio 2015 che destina per la concessione delle agevolazioni in favore dei progetti di ricerca e sviluppo, a valere sulla dotazione del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, gli importi di euro 100.000.000,00 all'intervento Agenda digitale ed euro

350.000.000,00 all'intervento Industria sostenibile, per la concessione delle agevolazioni nella forma del finanziamento agevolato, e, a valere sul Fondo per la crescita sostenibile, gli importi di euro 20.000.000,00 all'intervento Agenda digitale ed euro 60.000.000,00 all'intervento Industria sostenibile, per la concessione delle agevolazioni nella forma del contributo diretto alla spesa;

Visto il decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese 14 luglio 2016, di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 2 agosto 2016, n. 179, con il quale, così come previsto dall'art. 8, comma 2, del predetto decreto ministeriale 24 luglio 2015, sono state impartite le istruzioni per l'attuazione degli interventi di cui ai decreti ministeriali 15 ottobre 2014 a valere sulle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca e, in particolare, è stato stabilito che le domande di agevolazione dovevano essere presentate dalle ore 10.00 alle ore 19.00 di tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, a partire dal 26 ottobre 2016;

Visto il decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese 11 ottobre 2016, di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 26 ottobre 2016, n. 251, con il quale la predetta data a partire dalla quale potevano essere presentate le domande di agevolazioni è stata differita al 29 novembre 2016;

Considerato che, sulla base dei dati messi a disposizione dal Soggetto gestore attraverso la piattaforma informatica dedicata, alla data dell'11 dicembre 2016, risultano pervenute n. 57 domande per l'intervento agevolativo Industria sostenibile, il cui fabbisogno finanziario è pari a circa 333 milioni di euro di finanziamento agevolato e circa 60 milioni di euro di contributo diretto alla spesa, e una sola domanda per l'intervento agevolativo Agenda digitale, il cui fabbisogno finanziario è pari a circa 8 milioni di euro di finanziamento agevolato e circa 1 milione di euro di contributo diretto alla spesa;

Considerato che, a fronte di un elevato interesse delle imprese nei confronti dell'intervento Industria sostenibile, le cui domande, a parte una concentrazione nel primo giorno di apertura dello sportello, hanno continuato ed essere presentate con continuità, fino a comportare il sostanziale esaurimento delle relative risorse finanziarie, risulta un interesse molto contenuto per l'intervento Agenda digitale, la cui unica domanda è pervenuta nel primo giorno di apertura dello sportello e per il quale residuano risorse pari a circa 92 milioni di euro a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca e circa 19 milioni di euro a valere sul Fondo per la crescita sostenibile;

Ritenuto opportuno, al fine di garantire la massima copertura dei progetti presentati dalle imprese per entrambi gli interventi agevolativi, incrementare le risorse destinate all'intervento Industria sostenibile con una corrispondente riduzione di quelle destinate all'intervento Agenda digitale;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera *c)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate nelle premesse, le risorse di cui all'art. 3, commi 1 e 2, del decreto ministeriale 24 luglio 2015 destinate all'intervento agevolativo Industria sostenibile sono incrementate di:

a) euro 75.000.000,00 a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, fino ad una dotazione complessiva di euro 425.000.000,00;

b) euro 15.000.000,00 a valere sul Fondo per la crescita sostenibile, fino ad una dotazione complessiva di euro 75.000.000,00.

2. Al fabbisogno di cui al comma 1 si provvede con le risorse di cui al medesimo art. 3, commi 1 e 2, del decreto ministeriale 24 luglio 2015 destinate all'intervento agevolativo Agenda digitale che sono ridotte di:

a) euro 75.000.000,00 a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, fino ad una dotazione complessiva di euro 25.000.000,00;

b) euro 15.000.000,00 a valere sul Fondo per la crescita sostenibile, fino ad una dotazione complessiva di euro 5.000.000,00.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 gennaio 2017

Il Ministro: CALENDA

Registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 2017
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 145

17A01644

DECRETO 26 gennaio 2017.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Soleidea», in Barletta.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Preso atto che la società cooperativa «Soleidea», con sede in Barletta, costituita in data 6 ottobre 1994. C.F. 04643060728, si è sciolta e posta in liquidazione con atto del 20 dicembre 2012;

Visto il verbale di revisione del 6 luglio 2016, redatto nei confronti della citata cooperativa, che si concludeva con la proposta da parte del revisore incaricato di adozione del provvedimento di sostituzione del liquidatore ai

sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile, sulla base delle irregolarità indicate nel predetto verbale, rappresentate dalla mancata approvazione e deposito dei bilanci dal 2012 e dalla mancala esibizione dei libri sociali e fiscali;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/90, effettuata in data 21 settembre 2016 prot. n. 294056, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta sanatoria delle irregolarità contestate in sede di revisione;

Preso atto del parere favorevole all'adozione del provvedimento proposto, espresso dal Comitato centrale per le Cooperative nella seduta del 22 dicembre 2016;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile:

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico da un elenco selezionato su base regionale, in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota del 25 giugno 2015, «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero.

Considerati gli specifici requisiti professionali, così come risultanti dal *curriculum vitae* dell'avv. Reale Marco, nato a Taranto il 18 maggio 1984, C.F. RLEMRC84E18L049J, con studio in via Campania 33 - 74121 Taranto;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Reale Marco, nato a Taranto il 18 maggio 1984, C.F. RLEMRC84E18L049J, con studio in via Campania 33 - 74121 Taranto, è nominato liquidatore della suindicata società cooperativa «Soleidea», con sede in Barletta, C.F. 04643060728, in sostituzione del sig. Albanese Luigi.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.

Roma, 26 gennaio 2017

Il direttore generale: MOLETI

17A01452

DECRETO 26 gennaio 2017.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «N.O.E. Nuovi Obiettivi Educativi», in Treviso.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Preso atto che la società cooperativa «N.O.E. Nuovi Obiettivi Educativi», con sede in Treviso, costituita in data 27 marzo 2000. C.F. 03533290262, si è sciolta e posta in liquidazione con atto del 24 febbraio 2015;

Visto il verbale di revisione del 7 ottobre 2016, redatto nei confronti della citata cooperativa. che si concludeva con la proposta da parte del revisore incaricato di adozione del provvedimento di sostituzione del liquidatore ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile, sulla base delle irregolarità indicate nel predetto verbale. rappresentate dalla mancata approvazione e deposito dei bilanci dal 2015;

Tenuto conto che, con verbale di assemblea del 1° agosto 2016, il liquidatore ha presentato le proprie dimissioni;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/90, effettuata in data 8 novembre 2016 prot. n. 349173, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta sanatoria delle irregolarità contestate in sede di revisione;

Preso atto del parere favorevole all'adozione del provvedimento proposto. espresso dal Comitato centrale per le cooperative nella seduta del 22 dicembre 2016;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico da un elenco selezionato su base regionale, in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota del 25 giugno 2015, «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile». pubblicata sul sito internet del Ministero;

Considerati gli specifici requisiti professionali, così come risultanti dal *curriculum vitae* del dott. Daniele Gronich, nato a Verona il 28 novembre 1958, C.F. GRNDNL58S28L781U, con studio in Vicolo Cieco San Pietro Incarnario 7 - 37121 Verona;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Daniele Gronich, nato a Verona il 28 novembre 1958, C.F. GRNDNL58S28L781U, con studio in Vicolo Cieco San Pietro Incarnario 7 - 37121 Verona, è nominato liquidatore della suindicata società cooperativa «N.O.E. Nuovi Obiettivi Educativi», con sede in Treviso, C.F. 03533290262 in sostituzione della sig.ra Parisatti Elena.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento é possibile proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.

Roma, 26 gennaio 2017

Il direttore generale: MOLETI

17A01453

DECRETO 30 gennaio 2017.

Scioglimento della «Società cooperativa Edilizia Lupatotina», in San Giovanni Lupatoto e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013 n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dalla Confcooperative e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento e che il legale rappresentante non ha formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 22 dicembre 2016 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Società cooperativa Edilizia Lupatotina» con sede in San Giovanni Lupatoto (Verona), (codice fiscale 01367990239), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Sandro Secchiero nato a Rovigo il 20 gennaio 1965 (codice fiscale SCC SDR 65A20 H620G) ed ivi domiciliato in p.zza Merlin n. 24.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 30 gennaio 2017

Il direttore generale: MOLETI

17A01463

DECRETO 30 gennaio 2017.

Scioglimento della «ARC Service - Società cooperativa», in Padova e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013 n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dalla Associazione generale cooperative italiane e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento;

Preso atto che la comunicazione di cui sopra, avvenuta tramite posta raccomandata inviata alla sede legale della cooperativa è stata restituita con la dicitura «trasferito» e che, pertanto, non sono pervenute osservazioni e/o controdeduzioni;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 22 dicembre 2016 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Arc Service - Società cooperativa» con sede in Padova, (codice fiscale 03478420288), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Francesco Boldrin nato a Dolo (Venezia) il 12 luglio 1976 (codice fiscale BLD FNC 76L12 D325Z) e domiciliato in Noventa Padovana (Padova), via Roma n. 55.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 30 gennaio 2017

Il direttore generale: MOLETI

17A01467

DECRETO 13 febbraio 2017.

Annullamento parziale del decreto 11 novembre 2011 nella parte relativa allo scioglimento della società cooperativa «Topazio», in Napoli.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visti gli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 158 del 5 dicembre 2013, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 21-*nonies* della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto 11 novembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 6 dicembre 2011, con il quale sono state sciolte, senza nomina di liquidatore, 152 società cooperative, tra le quali la società cooperativa edilizia «Topazio» con sede in Napoli;

Visto che l'avvio del procedimento di scioglimento d'autorità è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 4 agosto 2011 ma la cooperativa, così come risulta dalla documentazione depositata presso questo Ministero e da visura camerale, pur non avendo inviato nei termini contro deduzioni all'avvio del procedimento e quindi prestato allo stesso acquiescenza, aveva tuttavia già sanato le irregolarità riscontrate in sede di ispezione, depositando regolarmente i bilanci mancanti;

Considerato, pertanto, per quanto concerne la società cooperativa «Topazio», con sede in Napoli, l'insussistenza dei presupposti previsti dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile ai fini dello scioglimento d'autorità delle società cooperative;

Tenuto conto dell'interesse alla rimozione del provvedimento di scioglimento quale manifestato dai destinatari del citato decreto;

Rilevata l'insussistenza di posizioni di controinteressati rispetto all'adozione del presente provvedimento di autotutela, ex art. 21-*nonies* della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Considerato quanto statuito dal Consiglio di Stato Sez. V, 19 gennaio 2017, n. 250 in merito ai provvedimenti adottati anteriormente all'attuale versione dell'art. 21-*nonies* legge n. 241 del 1990 per cui il termine dei diciotto mesi inizia a decorrere dalla data di entrata in vigore della nuova disposizione e fa salva, comunque, l'operatività del «termine ragionevole» già previsto dall'originaria versione dell'art. 21-*nonies* legge n. 241 del 1990;

Ritenuto di dover provvedere all'annullamento del decreto di scioglimento d'autorità di cui sopra nella parte inerente lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore della società cooperativa edilizia «Topazio» avente sede in Napoli;

Decreta:

Il decreto dirigenziale 11 novembre 2011 di scioglimento d'autorità di 152 società cooperative è annullato nella parte relativa allo scioglimento d'autorità della società cooperativa «Topazio», (codice fiscale 06074280634) con sede in Napoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.

Roma, 13 febbraio 2017

Il direttore generale: MOLETI

17A01466

DECRETO 13 febbraio 2017.

Proroga della gestione commissariale della «Cooperativa edilizia Antares S.r.l.», in Molfetta.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4, comma 2;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il D.D. n. 20/SGC/2015 del 23 giugno 2015 con il quale la «Cooperativa edilizia Antares S.r.l.» è stata posta in gestione commissariale ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile ed il dott. Giuseppe Tammaccaro ne è stato nominato commissario governativo per un periodo di dodici mesi, con il compito di sanare le irregolarità gestionali emerse in sede ispettiva;

Visto il D.D. n. 19 /SGC/2016 del 28 giugno 2016 con il quale, ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies*, secondo comma del codice civile, al commissario governativo sono stati attribuiti anche i poteri dell'assemblea con riferimento alla rinuncia al ricorso attualmente pendente presso la corte di cassazione avverso la decisione del 21 ottobre 2014 della corte di appello di Bari che aveva rigettato il ricorso avverso il procedimento arbitrale promosso dai soci colpiti da un provvedimento di esclusione ad opera del consiglio di amministrazione revocato;

Visto il D.D. n. 27/SGC/2016 del 27 luglio 2016 con il quale la gestione commissariale della «Cooperativa edilizia Antares S.r.l.» è stata rinnovata per un periodo di tre mesi e al commissario governativo sono stati confermati i poteri dell'assemblea già conferiti con D.D. n. 19 / SGC/2015 del 28 giugno 2016 ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, secondo comma;

Visto il D.D. n. 34/SGC/2016 del 21 ottobre 2016 con il quale la gestione commissariale della «Cooperativa edilizia Antares S.r.l.» è stata prorogata per un periodo di due mesi, fino al 28 dicembre 2016;

Vista l'ulteriore istanza del 10 febbraio 2017 con la quale il commmissario governativo in costanza di prorogatio ha segnalato la perdurante necessità della prosecuzione della gestione commissariale;

Considerata la necessità di rinnovare la suddetta gestione commissariale al fine di consentire la completa regolarizzazione del funzionamento della gestione societaria, l'adozione da parte del commissario governativo della delibera assembleare già autorizzata ex art. 2545-*sexiesdecies*, secondo comma del codice civile, la convocazione dell'assemblea ordinaria dei soci che dovrà approvare il bilancio relativo all'esercizio 2016, la nomina del nuovo organo amministrativo e l'adozione della delibera in ordine alla approvazione del preventivo relativo al completamento dell'edificio sociale;

Decreta:

Art. 1.

La gestione commissariale della società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Antares S.r.l.», con sede in Molfetta (Bari), codice fiscale n. 01212230724, è rinnovata ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile per un periodo di tre mesi.

Art. 2.

Al dott. Giuseppe Tammacaro sono confermati i poteri di commissario governativo già conferiti con D.D. n. 20/SGC/2015 del 23 giugno 2015 nonché i poteri conferiti con D.D. n. 19 /SGC/2015 del 28 giugno 2016 per un periodo di tre mesi a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 febbraio 2017

Il direttore generale: MOLETI

17A01469

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 1° dicembre 2016.

Programma di azione e coesione complementare al PON «Infrastrutture e reti» 2014-2020 - Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. (Delibera n. 58/2016).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei (SIE) 2014/2020;

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, che, agli articoli 2 e 3, specifica le competenze del CIPE in tema di coordinamento delle politiche comunitarie, demandando, tra l'altro, al Comitato stesso, nell'ambito degli indirizzi fissati dal Governo, l'elaborazione degli indirizzi generali da adottare per l'azione italiana in sede comunitaria per il coordinamento delle iniziative delle amministrazioni a essa interessate e l'adozione di direttive generali per il proficuo utilizzo dei flussi finanziari, comunitari e nazionali;

Visto l'art. 7, commi 26 e 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri le funzioni di cui all'art. 24, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, relative alla programmazione economica e finanziaria, al coordinamento e alla verifica degli interventi per lo sviluppo economico territoriale e settoriale e delle politiche di coesione, esercitando a tal fine le funzioni attribuite dalla legge in materia di strumenti di programmazione negoziata e di programmazione dell'utilizzo dei fondi strutturali comunitari, prevedendo che lo stesso Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato si avvalgano, per l'esercizio di tali funzioni, del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, ora istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e denominato Dipartimento per le politiche di coesione (DPC) con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2014, in attuazione dell'art. 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014), che ai commi 240, 241, 242 e 245 dell'art. 1 disciplina i criteri di cofinanziamento dei programmi europei per il periodo 2014-2020 e il relativo monitoraggio, nonché i criteri di finanziamento degli interventi complementari rispetto ai programmi cofinanziati dai Fondi strutturali;

Visto, in particolare, il comma 242 dell'art. 1 della sopracitata legge n. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 668, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, (legge di stabilità 2015), che ha previsto il finanziamento dei Programmi di azione e coesione (PAC) a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge n. 183/1987, nei limiti della dotazione del Fondo stesso stabilita per il periodo di programmazione 2014-2020 dalla Tabella E allegata al bilancio dello Stato, al netto delle assegnazioni attribuite a titolo di cofinanziamento nazionale ai Programmi operativi nazionali e regionali finanziati dai Fondi SIE;

Visto, in particolare, il comma 245, dell'art. 1 della sopracitata legge n. 147/2013 come modificato dall'art. 1, comma 670, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, (legge di stabilità 2015) il quale ha previsto che il monitoraggio tra gli altri degli interventi complementari finanziati dal citato Fondo di rotazione, sia assicurato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (MEF/RGS), attraverso le specifiche funzionalità del proprio sistema informativo, come successivamente specificate dalla circolare MEF/RGS del 30 aprile 2015, n. 18;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 recante «Approvazione del regolamento per l'organizzazione e le procedure amministrative del Fondo di rotazione per la attuazione delle politiche comunitarie, in esecuzione dell'art. 8 della legge 16 aprile 1987, n. 183», e sue successive modificazioni e integrazioni;

Vista la delibera di questo Comitato n. 8/2015, recante la presa d'atto - ai sensi di quanto previsto al punto 2 della propria delibera n. 18/2014 - dell'Accordo di Partenariato Italia 2014-2020 adottato con decisione esecutiva in data 29 ottobre 2014 dalla Commissione europea e relativo alla programmazione dei Fondi SIE per il periodo 2014-2020;

Vista la propria delibera n. 10/2015 concernente la definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020 e in particolare il punto 2 il quale stabilisce che gli interventi complementari siano previsti nell'ambito di programmi di azione e coesione, finanziati con le disponibilità del Fondo di rotazione, i cui contenuti sono definiti in partenariato tra le amministrazioni nazionali aventi responsabilità di coordinamento dei Fondi SIE e le singole amministrazioni interessate, sotto il coordinamento dell'Autorità politica delegata per le politiche di coesione territoriale, prevedendo inoltre che i programmi di azione e coesione siano adottati con delibera di questo comitato, sentita la Conferenza Stato-Regioni, su proposta dell'amministrazione centrale avente il coordinamento dei Fondi SIE di riferimento, in partenariato con le Regioni interessate, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Visti l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003 n. 3 e gli articoli 3 e 6 della legge 13 agosto 2010, n. 136 in materia di codice unico di progetto (CUP) e le relative delibere attuative di questo Comitato (n. 143/2002 e n. 24/2004);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) 25 febbraio 2016 recante la delega di funzioni al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, prof. Claudio De Vincenti e visto in particolare l'art. 2 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con il quale viene delegato al Sottosegretario l'esercizio delle funzioni di coordinamento, indirizzo, promozione d'iniziative, anche normative, vigilanza e verifica, nonché ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei ministri, relativamente alla materia delle politiche per la coesione territoriale, per il cui esercizio lo stesso Sottosegretario si avvale del citato DPC;

Vista la nota n. 3787 del 24 ottobre 2016 del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega alla coesione territoriale, concernente la proposta di adozione del Programma operativo complementare di azione e coesione «Infrastrutture e Reti» 2014-2020, presentato del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti unitamente al relativo Sistema di gestione e controllo (Si.Ge.Co.) che si pone in funzione complementare rispetto al Programma operativo nazionale «Infrastrutture e Reti» 2014-2020 al fine di integrare e rafforzare gli interventi in esso previsti per assicurare un maggiore impatto ed una più efficiente esecuzione finanziaria degli stessi; la dotazione finanziaria è pari a 670,448 milioni di euro (pari alla differenza tra tasso di cofinanziamento teorico e tasso di cofinanziamento effettivo nazionale del *PON)* ed articolata secondo gli assi tematici e le azioni con finalità e contenuti coerenti con il citato Programma operativo nazionale;

Considerato che sul citato programma la Conferenza Stato-Regioni ha reso il proprio parere favorevole nella seduta del 10 novembre 2016;

Considerato che nella nota informativa allegata alla proposta, predisposta dal DPC - cui compete il coordinamento dei Fondi SIE per quanto concerne la relativa programmazione - vengono illustrati l'impostazione, l'articolazione e i principali contenuti del programma complementare in esame;

Considerato altresì che unitamente al programma, in attuazione delle previsioni della delibera di questo Comitato n. 10/2015, è stato presentato il sistema di gestione e di controllo per l'attuazione dello stesso con la descrizione della struttura organizzativa, la definizione delle responsabilità ed altri elementi di riferimento che completano il quadro attuativo;

Considerato, altresì, che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha precisato all'interno del documento che «il Programma di azione e coesione (PAC) 2014-20 configurandosi come mero rafforzamento finanziario delle risorse assegnate nell'ambito PON Infrastrutture e reti 2014-20 non è assoggettabile ad ulteriore procedura di Valutazione ambientale strategica (VAS) tenendo conto che la distribuzione per tipologia di interventi e la concentrazione territoriale del rafforzamento finanziario non alterano in alcun modo la strategia complessiva del Programma stesso»;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

Vista la odierna nota n. 5670 - P, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base della presente seduta;

Su proposta del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con delega alle politiche per la coesione territoriale;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministero dell'economia e delle finanze;

Delibera:

1. Approvazione del «Programma operativo complementare di azione e coesione Infrastrutture e Reti 2014-2020» e assegnazione di risorse.

In attuazione del punto 2 della delibera di questo Comitato n. 10/2015 è approvato il «Programma operativo complementare di azione e coesione Infrastrutture e Reti 2014- 2020», che viene allegato alla presente delibera e ne costituisce parte integrante;

Il valore complessivo del Programma è pari a 670,448 milioni di euro come di seguito articolato:

Assi	Risorse finanziarie (milioni di euro)
Asse A - Digitalizzazione della logistica	80,392
Asse B - Programma Recupero *Waterfront*	140,000
Asse C - Accessibilità turistica	90,000
Asse D - *Green Ports*	170,000
Asse E - Progetti infrastrutturali ferroviari e portuali	180,000
Asse F - Capacità istituzionale e supporto per l'attrazione	10,056
	670,448

Il programma al punto 4 («La dimensione finanziaria del programma») contiene un piano finanziario distinto per anno e un cronoprogramma di spesa dal 2017 al 2023.

L'ammontare delle risorse previste per il supporto tecnico-specialistico per la gestione ed attuazione del programma costituisce limite di spesa; l'amministrazione titolare avrà cura di assicurare che l'utilizzo delle risorse sia contenuto entro i limiti strettamente necessari alle esigenze funzionali alla gestione del programma.

2. Erogazione delle risorse

Le risorse assegnate al programma complementare oggetto della presente delibera sono erogate dal Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, secondo le seguenti modalità:

erogazione iniziale pari al 20 per cento delle risorse assegnate al programma;

pagamenti intermedi fino al raggiungimento del limite del 90 per cento delle risorse assegnate all'intervento, sulla base di apposite domande di pagamento inoltrate tramite il sistema informativo RGS-IGRUE;

pagamento del saldo finale nella misura del 10 per cento della dotazione finanziaria complessiva dell'intervento sulla base di apposita domanda di pagamento finale attestante la positiva conclusione dell'intervento.

3. Disposizioni attuative e monitoraggio

All'attuazione del programma provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le modalità previste nel punto 3 del programma stesso («La governance del programma e le modalità attuative»).

In ordine alle specifiche modalità attuative, è previsto che il principio di partenariato, il monitoraggio e il sistema di gestione e controllo facciano riferimento alle modalità attuative previste dal PON «Infrastrutture e Reti». L'assistenza tecnica farà riferimento al principio di trasparenza, alla procedura di consultazione pubblica, agli Open-data, al Piano di rafforzamento amministrativo, a semplificazioni procedurali, ad una unità di staff di coordinamento e di monitoraggio del Programma di azione e coesione posta presso la competente direzione generale del Ministero.

L'amministrazione responsabile del programma è tenuta a garantire:

che le operazioni destinate a beneficiare di un finanziamento siano selezionate coerentemente alle norme comunitarie e nazionali applicabili per l'intero periodo di attuazione;

la messa in opera di un sistema di gestione e controllo efficace ed idoneo a garantire il corretto utilizzo delle risorse finanziarie attribuite nell'ambito del PAC;

il corretto caricamento dei dati relativi all'avanzamento procedurale, finanziario e fisico delle iniziative finanziate con risorse a valere sul PAC, avvilendosi a tal fine delle funzionalità dei sistemi informativi già in uso per il monitoraggio dei Programmi operativi finanziati con i fondi SIE.

L'amministrazione titolare del programma assicura la rilevazione periodica dei dati di avanzamento finanziario, fisico e procedurale del programma e li invia al Sistema Unitario di Monitoraggio presso la Ragioneria generale dello Stato - IGRUE utilizzando le funzionalità del sistema di monitoraggio dei Fondi SIE 2014-2020.

L'amministrazione titolare del programma assicura la messa in opera di ogni iniziativa finalizzata a prevenire, sanzionare e rimuovere eventuali frodi e irregolarità. In tutti i casi accertati di decadenza dal beneficio finanziario concesso, essa è responsabile del recupero e della restituzione delle corrispondenti somme erogate, a titolo di anticipazione, pagamenti intermedi o saldo, al Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987. Ai sensi della normativa vigente, si provvede al recupero di tali risorse anche mediante compensazione con altri importi spettanti alla medesima amministrazione, sia per lo stesso che per altri interventi, a carico delle disponibilità del Fondo stesso.

Il citato programma dovrà concludere la propria attuazione entro la data già prevista dai regolamenti per la conclusione dei programmi comunitari del ciclo 2014-2020.

In conformità con quanto disposto dalla delibera n. 10/2015, in caso di eventuali rimodulazioni finanziarie che non comportino una revisione degli obiettivi strategici e/o una modifica della dotazione finanziaria complessiva, provvedono congiuntamente il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, quale amministrazione titolare del programma, e il Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, quale amministrazione responsabile del coordinamento del Fondo SIE di riferimento.

L'amministrazione titolare presenterà al comitato, eventualmente su richiesta, una relazione sull'attuazione del programma.

Roma, 1° dicembre 2016

Il Ministro dell'economia e delle finanze con funzioni di vice Presidente
PADOAN

Il segretario
LOTTI

Registrato alla Corte dei conti il 14 febbraio 2017
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 177

———

COMUNICATO:

L'allegato 1, denominato «Programma di azione e coesione complementare al PON "Infrastrutture e Reti" 2014-2020», che forma parte integrante della delibera, è consultabile sul sito www.programmazioneeconomica.gov.it sezione «Piano di azione e coesione».

17A01473

DELIBERA 1° dicembre 2016.

Sisma Abruzzo 2009 - Delibera CIPE 23/2016, punto 2.5: finalizzazione dell'accantonamento prudenziale, in precedenza disposto per le attività solutorie di eventuali ulteriori obbligazioni assunte dalla cessata gestione commissariale. (Delibera n. 59/2016).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, nella legge 24 giugno 2009, n. 77, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella Regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile;

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e in particolare l'art. 4, il quale dispone che il Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) e successive modificazioni, sia denominato Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) e finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;

Viste l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3917/2010, art. 26 nonché l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 18 febbraio 2011 n. 3923, art. 2, comma 3 e s.m.i.;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 2012, n. 4013, che ha disposto numerose misure per il superamento dell'emergenza nella Regione Abruzzo a seguito del sisma dell'aprile 2009, prevedendo in particolare, all'art. 27, la copertura finanziaria delle misure di cui agli articoli 2, 5, 9 commi 1 e 2, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20 e 21, quantificate complessivamente in 181.408.794 euro, a carico delle risorse di cui all'art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 39/2009;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante misure urgenti per la chiusura della gestione dell'emergenza determinatasi nella Regione Abruzzo a seguito del sisma del 6 aprile 2009, nonché la ricostruzione, lo sviluppo e il rilancio dei territori interessati;

Visto in particolare l'art. 67-*ter* del predetto decreto-legge n. 83/2012, che prevede, tra l'altro, l'istituzione di due uffici speciali per la ricostruzione (USR), competenti rispettivamente per la Città di L'Aquila (USRA) e per i restanti Comuni del cratere sismico e fuori cratere (USRC);

Visto il decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, nella legge 24 giugno 2013, n. 71, recante, tra l'altro, disposizioni urgenti per accelerare la ricostruzione in Abruzzo;

Visto il decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2015, n. 125, concernente, tra l'altro, «Misure urgenti per la legalità, la trasparenza e l'accelerazione dei processi di ricostruzione dei territori abruzzesi interessati dal sisma del 6 aprile 2009»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° giugno 2014 come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 giugno 2016, che istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, una struttura di missione denominata «Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, interventi di sviluppo nell'area di Taranto e Autorità di gestione del POIn Attrattori culturali, naturali e turismo» (di seguito Struttura di missione);

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 4 dicembre 2014 che delega il Sottosegretario di Stato on. Paola De Micheli a trattare, tra l'altro, le questioni inerenti i profili finanziari delle politiche finalizzate alla ricostruzione e allo sviluppo della città dell'Aquila e dei territori abruzzesi colpiti dal sisma del 6 aprile 2009;

Visti l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003 n. 3 e gli articoli 3 e 6 della legge 13 agosto 2010, n. 136 in materia di codice unico di progetto (CUP) e le relative delibere attuative di questo comitato (n. 143/2002 e n. 24/2004);

Vista la propria delibera del 26 giugno 2009, n. 35 con la quale, in attuazione del citato art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 39/2009, convertito dalla legge n. 77/2009, è stata disposta l'assegnazione di 3.955.000.000 di euro per il finanziamento degli interventi di ricostruzione e delle altre misure previste dallo stesso decreto-legge, rinviando a successive delibere di questo comitato l'articolazione pluriennale di tale assegnazione sulla base dei fabbisogni accertati e compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica correlati all'utilizzo delle risorse FAS (ora *FSC)*;

Viste le proprie delibere 6 novembre 2009, n. 95, 5 maggio 2011, n. 50, 18 giugno 2012, n. 43, 11 luglio 2012, n. 81, 21 dicembre 2012, n. 135, come modificata dalle delibere 19 luglio 2013, n. 46 e 17 dicembre 2013, n. 92, con le quali sono state disposte assegnazioni per un importo complessivo di 3.614.831.519 euro a valere sul predetto importo di 3.955.000.000 di euro;

Vista la propria delibera n. 23/2015 e le relative premesse, che ha determinato le disponibilità residue di cui all'art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 39/2009 e alla delibera n. 35/2009 e ne ha disposto l'utilizzo;

Visto in particolare il punto 2.5 della suindicata delibera CIPE che ha previsto un accantonamento prudenziale di 4.917.247,60 euro, per le attività solutorie di eventuali ulteriori obbligazioni assunte dalla cessata Gestione commissariale a valere sulla relativa contabilità speciale n. 5281, che potrebbero emergere anche a seguito della rendicontazione della gestione del Commissario delegato per la ricostruzione - Presidente della Regione Abruzzo ai competenti organi di controllo;

Vista la nota n. 998 del 22 novembre 2016 del Sottosegretario di Stato all'economia e alle finanze e l'allegata nota informativa predisposta dalla citata Struttura di missione, che, alla luce dell'istruttoria effettuata in collaborazione con gli uffici speciali per la ricostruzione e in linea con quanto disposto dal citato punto 2.5 della delibera CIPE n. 23/2015, propone la finalizzazione dell'accantonamento prudenziale di 4.917.247,60 euro per le attività solutorie di eventuali ulteriori obbligazioni assunte dalla cessata gestione commissariale a valere sulla contabilità speciale n. 5281, prevedendo in particolare:

la finalizzazione di euro 2.747.409,64 euro per le attività di trattamento dei materiali raccolti e stoccati presso il sito della Cava ex-Teges di Pontignone, affidata alla Società A.S.M durante la fase emergenziale, ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3923/2011, art. 2, comma 3 e s.m.i., così ripartiti:

2.477.500,00 euro per la copertura del costo della Convenzione USRA-A.S.M. Spa, stipulata in data 29 settembre 2016, al fine di disciplinare l'esecuzione dell'attività di trattamento dei materiali raccolti e stoccati, attività ancora da svolgere;

269.909,64 euro per il rimborso in favore dell'USRA di quanto anticipato sulla delibera CIPE n. 135/2012, art. 1.1. «riserva per ulteriori esigenze di carattere obbligatorio»;

la finalizzazione di euro 290.662,92 per il pagamento del saldo per il completamento, ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3917/2010, art. 26, dell'intervento «Funivia Fonte Cerreto - Campo Imperatore» e «Impianto pubblica illuminazione per trasporto pubblico locale» del Comune di L'Aquila, per la realizzazione di un impianto di illuminazione idoneo ad assicurare la gestione e la manutenzione degli impianti in regime di sicurezza.

l'ulteriore importo di 1.879.175,04 euro sarà finalizzato una volta ultimata la ricognizione.

Considerato che l'istruttoria effettuata dalla Struttura di missione decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° giugno 2014 con il supporto degli uffici speciali per la ricostruzione riguarda la ricognizione dei debiti pregressi riferiti alle obbligazioni assunte dalla cessata gestione commissariale e non l'esito della rendicontazione commissariale che non risulta ad oggi disponibile;

Tenuto conto dell'esame della citata proposta svolta ai sensi del vigente regolamento di questo comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

Vista l'odierna nota n. 5670-P, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base della presente delibera con le osservazioni e le prescrizioni da recepire nella presente delibera;

Su proposta del Sottosegretario di Stato all'economia e alle finanze;

Delibera:

1. Finalizzazione delle risorse

L'importo di 3.038.072,56 euro - quale quota parte dell'accantonamento prudenziale di 4.917.247,60 euro di cui al citato punto 2.5 della delibera n. 23/2015 - è destinato alla copertura dei debiti derivanti da obbligazioni giuridicamente vincolanti ascrivibili alla gestione commissariale di cui gli uffici speciali per la ricostruzione hanno attestato l'effettiva esistenza e consistenza, e in particolare:

euro 2.747.409,64 per le attività di trattamento dei materiali raccolti e stoccati presso il sito della Cava ex-Teges di Pontignone, affidata alla Società A.S.M durante la fase emergenziale, ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3923/2011, art. 2, comma 3 e s.m.i., così ripartiti:

per un importo pari a 2.477.500,00 euro per la copertura del costo della Convenzione USRA-A.S.M. Spa, stipulata in data 29 settembre 2016, al fine di disciplinare l'esecuzione dell'attività di trattamento dei materiali raccolti e stoccati, attività ancora da svolgere;

per un importo pari a 269.909,64 euro per il rimborso in favore dell'USRA di quanto anticipato sulla delibera CIPE n. 135/2012, art. 1.1. «riserva per ulteriori esigenze di carattere obbligatorio»;

euro 290.662,92 per il pagamento del saldo per il completamento, ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3917/2010, art. 26, dell'intervento «Funivia Fonte Cerreto - Campo Imperatore» e «Impianto pubblica illuminazione per trasporto pubblico locale» del Comune di L'Aquila, per la realizzazione di un impianto di illuminazione idoneo ad assicurare la gestione e la manutenzione degli impianti in regime di sicurezza.

L'ulteriore importo di 1.879.175,04 euro, per il quale la ricognizione deve essere ancora perfezionata, sarà finalizzato, alle seguenti tipologie di obbligazioni assunte dal Commissario delegato per la ricostruzione e ancora da onorare, dandone informazione a questo Comitato:

interventi di prima emergenza;

indennizzi a favore di soggetti, imprese ed enti operanti nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, ivi comprese le eventuali ulteriori spese ad essi connessi;

spese obbligatorie connesse alle funzioni essenziali da svolgere nei predetti territori.

Per le eventuali risorse che non dovessero essere oggetto di finalizzazione in coerenza con il disposto di cui al punto 2.5 della delibera CIPE 23/2015, il CIPE delibererà in ordine all'ulteriore utilizzo.

La struttura di missione presenterà a questo comitato, entro due mesi dal completamento della ricognizione, una relazione sulla completa finalizzazione del citato accantonamento prudenziale di 4.917.247,60 euro, sulla base delle informazioni fornite dagli uffici speciali per la ricostruzione e alla luce di eventuali ulteriori informative che dovessero emergere a seguito della rendicontazione della gestione del Commissario delegato per la ricostruzione - Presidente della Regione Abruzzo ai competenti organi di controllo.

2. Trasferimento delle risorse

Il trasferimento del complessivo importo di 3.038.072,56 euro, di cui alla presente delibera, verrà disposto a favore dell'ufficio speciale per la ricostruzione della Città di L'Aquila (USRA) per la successiva erogazione ai fini della copertura finanziaria degli interventi sopra descritti.

Roma, 1° dicembre 2016

Il Ministro dell'economia e delle finanze con funzioni di vice Presidente
PADOAN

Il segretario
LOTTI

Registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 2017
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne succ. n. 155

17A01474

DELIBERA 1° dicembre 2016.

Fondo sanitario nazionale 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011 - Conguagli per le differenze tra gettiti di IRAP e di addizionale regionale IRPEF effettivi e stimati in sede di riparto del fondo sanitario nazionale - Regione Siciliana. (Delibera n. 69/2016).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 - emanato in attuazione dell'art. 3, commi 143-151, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 - concernente l'istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, la revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e l'istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché il riordino della disciplina dei tributi locali;

Visti i commi 1 e 3 dell'art. 39 del predetto decreto legislativo n. 446/1997, i quali dispongono che questo Comitato provveda, su proposta del Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza Stato - Regioni, all'assegnazione definitiva alle regioni, delle quote del fondo sanitario nazionale di parte corrente tenuto conto dell'importo effettivamente riscosso dalle regioni a titolo di IRAP e addizionale IRPEF rispetto all'importo stimato, inizialmente assegnato;

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 - emanato in attuazione dell'art. 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133 - e in particolare l'art. 1, commi 1 e 2, concernente la soppressione dei trasferimenti erariali a favore delle regioni a statuto ordinario a partire dall'anno 2001, relativi al finanziamento della spesa sanitaria corrente e in conto capitale;

Viste le proprie delibere 29 novembre 2007 n. 131, 18 dicembre 2008 n. 100, 13 maggio 2010 n. 5, 5 maggio 2011 n. 25 e 20 gennaio 2012 n. 15 con le quali sono stati indicati gli importi stimati, a favore della Regione Siciliana, dell'IRAP e dell'addizionale IRPEF rispettivamente per gli anni 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011;

Vista la nota del Ministro della salute n. 11367 del 15 novembre 2016, con la quale è stata trasmessa la proposta di integrazione, a titolo di conguaglio, delle differenze tra le somme effettivamente introitate dalla Regione Siciliana, a titolo di IRAP e addizionale IRPEF, rispetto alle somme stimate ed assegnate da questo Comitato, per gli anni a decorrere dal 2007 al 2011 così come risulta nelle cinque rispettive sopra citate delibere, integrazione che ammonta a complessivi 154.206.236 euro;

Vista la medesima proposta di integrazione del Ministero della salute, di cui sopra, nella quale viene specificato che il calcolo delle integrazioni e dei recuperi, per gli anni dal 2007 al 2011, da cui consegue l'integrazione dei 154.206.236 euro, è stato effettuato secondo i dati forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze con nota n. 89033 del 18 novembre 2015 trasmessa al Ministero della salute;

Vista l'intesa della Conferenza Stato - Regioni sancita nella seduta del 7 luglio 2016 (Rep. Atti n. 122/CSR);

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (delibera 30 aprile 2012, n. 62, art. 3, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122/2012);

Vista la nota n. 5670 del 1° dicembre 2016 predisposta congiuntamente dal dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato;

Su proposta del Ministro della salute;

Delibera:

Per le finalità richiamate in premessa viene disposta, a carico del Fondo sanitario nazionale ed a favore della Regione Siciliana, la somma di 154.206.236 euro.

Tale importo costituisce un'integrazione, a titolo di conguaglio per gli anni 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011, derivante dalla differenza tra le somme effettivamente introitate dalla Regione Siciliana, a titolo di IRAP e addizionale IRPEF per le cinque annualità sopra indicate, rispetto alle somme stimate nell'ambito delle relative assegnazioni disposte da questo Comitato.

Le somme effettivamente introitate dalla Regione Siciliana sono state comunicate dal Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato - e le relative somme stimate sono contenute nelle rispettive delibere di questo Comitato che sono state già citate in premessa.

Si allega l'apposita tabella che illustra, in modo dettagliato, i conteggi e che costituisce parte integrante della presente delibera.

Roma, 1° dicembre 2016

Il Ministro dell'economia e delle finanze con funzioni di vice Presidente
PADOAN

Il segretario
LOTTI

Registrato alla Corte dei conti il 14 febbraio 2017
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 175

ALLEGATO

FSN 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011: Conguagli per differente importo riscosso a titolo di Irap e addizionale regionale Irpef rispetto a quello stimato - Regione Siciliana
(art. 39, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 446/1997)

(Importi in euro)

FSN Anno	Importi stimati nelle delibere CIPE		Importi effettivi (*)	Differenza tra gettiti stimati ed effettivi (**)	Integrazioni o recuperi (**)
	Delibera	Importo (a)	(b)	(c)=(a)-(b)	
2007	131/2007	1.855.492.703	1.962.036.416	-106.543.713	recupero
2008	100/2008	1.888.891.571	1.876.467.483	12.424.088	integrazione
2009	5/2010	1.805.104.600	1.789.474.672	15.629.928	integrazione
2010	25/2011	1.840.948.226	1.793.838.149	47.110.077	integrazione
2011	15/2012	2.000.618.648	1.815.032.792	185.585.856	integrazione
Totale complessivo da integrare alla Regione Siciliana				154.206.236	integrazione

(*) Importi forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato.
(**) Integrazione: quando i gettiti effettivi sono minori di quelli stimati; recupero: quando i gettiti effettivi sono maggiori di quelli stimati.

17A01475

DELIBERA 1° dicembre 2016.

Fondo sanitario nazionale 2014 - Riparto della quota vincolata per l'assistenza sanitaria agli stranieri presenti sul territorio nazionale non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno. (Delibera n. 70/2016).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 - emanato in attuazione dell'art. 3, commi 143-151, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 - che all'art. 39, comma 1, demanda al Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (Conferenza Stato-regioni), l'assegnazione annuale delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente a favore delle regioni e province autonome;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 - emanato in attuazione dell'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59 - che all'art. 115, comma 1, lettera *a)*, dispone che il riparto delle risorse per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale avvenga previa intesa della Conferenza Stato-regioni;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) che all'art. 35 assicura ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno, le cure ambulatoriali e ospedaliere urgenti o comunque essenziali, nonché garantisce agli stessi le seguenti prestazioni ponendole a carico del Fondo sanitario nazionale:

a) la tutela della gravidanza e della maternità, a parità di trattamento con le cittadine italiane;

b) la tutela della salute del minore;

c) le vaccinazioni secondo la normativa e nell'ambito di interventi di campagne di prevenzione collettiva autorizzati dalle regioni;

d) gli interventi di profilassi internazionale;

e) la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive ed eventuale bonifica dei relativi focolai.

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), art. 1, in particolare i seguenti due commi: comma 561, che stabilisce tra l'altro che, a decorrere dall'anno 2015, l'importo destinato all'assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale venga ripartito annualmente all'atto della ripartizione della

quota indistinta del fabbisogno sanitario standard regionale, secondo i criteri definiti nell'ultima proposta di riparto sulla quale è stata sancita l'intesa della Conferenza Stato-Regioni; comma 563, che prevede l'applicazione delle disposizioni del comma 561 anche ai riparti per l'anno 2014, qualora non perfezionati alla data di entrata in vigore della legge stessa;

Vista la propria delibera del 29 aprile 2015, n. 52, relativa al riparto delle risorse disponibili per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale per l'anno 2014, che accantona, al punto 2.8 del deliberato, la somma di 30.990.000 euro per l'assistenza sanitaria ai cittadini stranieri irregolari presenti sul territorio nazionale;

Vista l'Intesa sancita in sede di Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 18 dicembre 2014 sulla proposta di deliberazione CIPE concernente il riparto della quota vincolata per stranieri non regolari, relativa all'anno 2013;

Vista la propria delibera del 6 agosto 2015, n. 79, relativa alla ripartizione tra le regioni della quota accantonata per l'assistenza sanitaria agli stranieri irregolari presenti sul territorio nazionale per l'anno 2013 ed i criteri ivi applicati;

Vista la proposta del Ministro della salute, trasmessa con nota n. 1299 dell'11 febbraio 2016, concernente la ripartizione tra le Regioni a statuto ordinario e la Regione Siciliana del richiamato importo di 30.990.000 euro a valere sulle disponibilità vincolate del Fondo sanitario nazionale 2014;

Considerato che la predetta ripartizione, in coerenza con i succitati commi 561 e 563 della legge n. 190 del 2014, applica i criteri utilizzati per l'anno 2013;

Tenuto conto della decisione di utilizzare tali criteri per l'anno 2014, nelle more della costituzione di un tavolo tecnico incaricato di definire criteri uniformi nella compilazione delle schede di dimissione ospedaliera per la particolare tipologia di ricoveri presa in considerazione, accogliendo le osservazioni della Regione Lazio, trasmesse dall'Ufficio di segreteria della Conferenza Stato Regioni al Ministero della salute il 16 giugno 2015;

Tenuto conto della vigente legislazione che dispone che le regioni e le province autonome provvedono al finanziamento del proprio fabbisogno senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato (Regione Valle d'Aosta e PPAA di Trento e Bolzano ai sensi della legge n. 724/1994, art. 34, comma 3; Regione Friuli-Venezia Giulia ai sensi della legge n. 662/1996, art. 1, comma 144; Regione Sardegna ai sensi della legge n. 296/2006, art. 1, comma 836), ad eccezione della Sicilia per la quale ai sensi della legge n. 296/2006, art. 1, comma 830, è stata applicata l'aliquota di partecipazione alla spesa sanitaria del 49,11 per cento, corrispondente all'importo di 877.600 euro che viene redistribuito tra le altre Regioni interessate al riparto;

Vista l'intesa della Conferenza Stato-regioni sancita nella seduta del 17 dicembre 2015 (Rep. Atti n. 230/CSR);

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (delibera 30 aprile 2012, n. 62, art. 3, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122/2012);

Vista la nota n. 5670 del 1° dicembre 2016 predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato;

Su proposta del Ministro della salute;

Delibera:

A valere sulle disponibilità delle quote vincolate del Fondo sanitario nazionale per l'anno 2014, è assegnata alle Regioni a statuto ordinario e alla Regione Siciliana la somma complessiva di 30.990.000 euro per l'assistenza sanitaria a favore dei cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno, al fine di garantire loro le cure mediche e la tutela sociale della gravidanza, della maternità e delle altre prestazioni sanitarie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 286/1998 richiamato in premessa.

La predetta somma di 30.990.000 euro è ripartita tra le predette Regioni come da allegata tabella, che costituisce parte integrante della presente delibera.

Roma, 1° dicembre 2016

Il Ministro dell'economia
e delle finanze con funzioni
di vice Presidente
PADOAN

Il segretario
LOTTI

Registrato alla Corte dei conti il 14 febbraio 2017
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 176

ALLEGATO

FSN 2014 - Ripartizione delle risorse vincolate per l'assistenza sanitaria agli stranieri irregolari
(di cui all'articolo 35, commi 3 e 6, del D.Lgs. 286/1998)

(importi in unità di euro)

REGIONI	Spesa ricoveri per gravidanza, parto e puerperio (codice MDC 14) di donne straniere non residenti	Stranieri irregolari intercettati sul territorio	Quota spettante per spese di ricoveri di cui alla colonna (a)	Quota spettante per stranieri intercettati di cui alla colonna (b)	Quota totale lorda	Compartecipazione della Regione Sicilia	Redistribuzione della quota di compartecipazione della Regione Sicilia	TOTALE DA RIPARTIRE
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(e)-(f)+(g)
PIEMONTE	494.980	2.296	308.617	1.287.884	1.596.501		47.978	1.644.479
LOMBARDIA	1.627.206	5.170	1.014.552	2.899.984	3.914.536		117.639	4.032.175
VENETO	5.557.629	1.467	3.465.146	822.877	4.288.023		128.863	4.416.886
LIGURIA	74.289	1.297	46.319	727.520	773.839		23.255	797.094
EMILIA ROMAGNA	4.493.260	2.199	2.801.519	1.233.475	4.034.994		121.258	4.156.252
TOSCANA	822.681	1.228	512.936	688.816	1.201.752		36.115	1.237.867
UMBRIA	1.750.155	377	1.091.210	211.469	1.302.679		39.148	1.341.827
MARCHE	189.168	794	117.945	445.375	563.320		16.928	580.248
LAZIO	1.136.696	5.966	708.723	3.346.480	4.055.203		121.866	4.177.069
ABRUZZO	70.928	242	44.223	135.744	179.967		5.408	185.375
MOLISE	2.534	46	1.580	25.802	27.382		823	28.205
CAMPANIA	7.226.646	439	4.505.768	246.246	4.752.014		142.806	4.894.820
PUGLIA	688.889	3.039	429.517	1.704.653	2.134.170		64.135	2.198.305
BASILICATA	16.709	27	10.418	15.145	25.563		768	26.331
CALABRIA	106.521	511	66.415	286.633	353.048		10.610	363.658
SICILIA (*)	593.609	2.526	370.112	1.416.897	1.787.009	877.600		909.409
TOTALE	**24.851.900**	**27.624**	**15.495.000**	**15.495.000**	**30.990.000**	**877.600**	**877.600**	**30.990.000**

(*) Per effetto della ritenuta di legge del 49,11 % sulla propria quota lorda di riparto, la compartecipazione della Regione Sicilia ammonta a 877.600 euro.
(a) Fonte: Ministero della Salute - Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS) - Schede di dimissione ospedaliera - anno 2014.
(b) Fonte: Ministero dell'Interno - dati anno 2013.

17A01476

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Yaz»

Estratto determina n. 51 del 7 febbraio 2017

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale YAZ 24+4 0,02 mg/3 mg *filmomhulde tabletten* 3X28 tab. dall'Olanda con numero di autorizzazione RVG 33842, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione:

Importatore: Gekofar S.r.l. con sede legale in Piazza Duomo, 16 - 20122 Milano;

Confezione: YAZ «0,02 mg/3 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/Al

Codice AIC: 045103013 (in base 10) 1C0FX5 (in base 32)

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film

Compresse attive, rosa chiaro:

Principi attivi: Etinilestradiolo 0,020 mg (come clatrato di beta destrina); Drospirenone 3 mg;

Eccipienti: Nucleo: lattosio monoidrato, amido di mais, magnesio stearato (E470b).

Rivestimento: Ipromellosa (E464), talco (E553b), titanio diossido (E 171), ferro ossido rosso (E 172);

Compresse placebo, bianche:

Queste compresse non contengono principi attivi.

Eccipienti: Nucleo : lattosio monoidrato, magnesio stearato (E470b), cellulosa microcristallina.

Rivestimento: Ipromellosa (E464), talco (E553b), titanio diossido (E 171).

Indicazioni terapeutiche: «Yaz» è una pillola contraccettiva e serve per prevenire la gravidanza.

Officine di confezionamento secondario

S.C.F. S.n.c. Di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio Via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D'Adda - LO; XPO Supply Chain Pharma S.p.A. - Via Amendola, 1 , 20090 Caleppio di Settala (Milano);

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Yaz» «0,02 mg/3 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/Al

Codice AIC: 045103013; Classe di rimborsabilità: C (nn)

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: YAZ «0,02 mg/3 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/Al

Codice AIC: 045103013; RR – medicinali soggetti a prescrizione medica;

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A01454

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Yaz»

Estratto determina n. 52 del 7 febbraio 2017

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale YAZ 24+4 0,02 mg/3 mg filmomhulde tabletten 3X28 tab. dall'Olanda con numero di autorizzazione RVG 33842, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione:

Importatore: Farma 1000 S.r.l. Via Camperio Manfredo, 9 - 20123 Milano;

Confezione: «Yaz» «0,02 mg/3 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/Al

Codice AIC: 044426031 (in base 10) 1BCSTH (in base 32)

Forma farmaceutica : compresse rivestite con film

Compresse attive, rosa chiaro:

Principi attivi: Etinilestradiolo 0,020 mg (come clatrato di beta destrina); Drospirenone 3 mg;

Eccipienti: nucleo: lattosio monoidrato, amido di mais, magnesio stearato (E470b).

Rivestimento: Ipromellosa (E464), talco (E553b),titanio diossido (E 171), ferro ossido rosso (E 172);

Compresse placebo, bianche:

Queste compresse non contengono principi attivi.

Eccipienti: Nucleo:

lattosio monoidrato, magnesio stearato(E470b), cellulosa microcristallina.

Rivestimento: Ipromellosa (E464), talco (E553b), titanio diossido (E 171).

Indicazioni terapeutiche: «Yaz» è una pillola contraccettiva e serve per prevenire la gravidanza.

Officine di confezionamento secondario

De Salute S.R.L. Via Antonio Biasini, 26 - 26015 Soresina (Cremona); S.C.F. S.n.c. Di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio Via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D'Adda - LO; CIT S.r.l., Via Primo Villa 17, 20875 Burago Molgora (Monza-Brianza);

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Yaz» «0,02 mg/3 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/Al

Codice AIC: 044426031; Classe di rimborsabilità: C (nn)

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «Yaz» «0,02 mg/3 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/Al

Codice AIC: 044426031; RR – medicinali soggetti a prescrizione medica;

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A01455

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Trosyd»

Estratto determina n. 54 del 7 febbraio 2017

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale TROSYD 280 mg/ml *solução cutânea Frasco de vidro âmbar contendo 12 ml de solução cutânea e com tampa que inclui um pincel para aplicação* dal Portogallo con numero di autorizzazione 8620401 con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determinazione.

Importatore: Farma 1000 S.r.l. Via Camperio Manfredo, 9 - 20123 Milano;

Confezione: «Trosyd» «28% soluzione cutanea per uso ungueale» flaconcino 12 ml

Codice AIC: 044944015 (in base 10) 1BVLNH (in base 32)

Forma farmaceutica: soluzione cutanea per uso ungueale

Composizione: 100 g di soluzione contengono

Principo attivo: Tioconazolo 28 g

Eccipienti: acido undecilenico, acetato di etile.

Indicazioni terapeutiche:

Onicomicosi causate da dermatofiti e lieviti. Per la concomitante attività antibatterica, è particolarmente indicata nelle infezioni delle unghie miste.

Officine di confezionamento secondario

De Salute S.R.L. Via Antonio Biasini, 26 - 26015 Soresina (Cremona); S.C.F. S.n.c. Di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio Via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D'Adda - LO; CIT S.r.l., Via Primo Villa 17, 20875 Burago Molgora (Monza-Brianza);

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Trosyd» «28% soluzione cutanea per uso ungueale» flaconcino 12 ml

Codice AIC: 044944015; Classe di rimborsabilità: C bis

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «Trosyd» «28% soluzione cutanea per uso ungueale» flaconcino 12 ml

Codice AIC: 044944015; OTC, medicinali non soggetti a prescrizione medica, da banco;

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A01456

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Stilnox»

Estratto determina n. 55 del 7 febbraio 2017

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale STILNOX *film-coated tablet* 10 mg/Tab Blister 2x15 dalla Grecia con numero di autorizzazione 45258/21-10-2009, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione:

Importatore: Farma 1000 S.r.l. Via Camperio Manfredo, 9 - 20123 Milano;

Confezione: «Stilnox» «10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse

Codice AIC: 038288041 (in base 10) 14JGP9 (in base 32)

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film

Composizione: Ogni compressa rivestita con film contiene:

Principio attivo: zolpidem tartrato 10 mg.

Eccipienti: Compressa: lattosio monoidrato; cellulosa microcristallina; ipromellosa; carbossimetilamido sodico , magnesio stearato.

Rivestimento: ipromellosa; titanio diossido (E171); macrogol 400.

Indicazioni terapeutiche: Trattamento a breve termine dell'insonnia.

Le benzodiazepine o le sostanze simil-benzodiazepiniche sono indicate solamente nei casi di insonnia grave, debilitante o tale da causare profondo malessere.

Officine di confezionamento secondario

De Salute S.R.L. Via Antonio Biasini, 26 - 26015 Soresina (Cremona); S.C.F. S.n.c. Di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio Via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D'Adda - LO; CIT S.r.l., Via Primo Villa 17, 20875 Burago Molgora (Monza-Brianza);

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Stilnox» «10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse

Codice AIC: 038288041; Classe di rimborsabilità: C (nn)

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «Stilnox» «10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse

Codice AIC: 038288041; RR – medicinali soggetti a prescrizione medica;

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A01457

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Motilium»

Estratto determina IP n. 56 del 7 febbraio 2017

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale MOTILIUM 10 mg *comprimidos recubiertos con pelicula* blister 30 *comprimidos* dalla Spagna con numero di autorizzazione 55410 Codigo Nac. 946590-2 con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determinazione.

Importatore: Farmed s.r.l. con sede legale in Via Cavallerizza a Chiaia, 8 - 80121 Napoli;

Confezione: «Motilium» «10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse

Codice AIC: 0045089012 (in base 10) 1C007N (in base 32)

Forma farmaceutica : Compresse rivestite con film

Composizione: Una ompressa rivestita con film contiene:

Principio attivo: domperidone 10 mg.

Eccipienti: lattosio monoidrato, amido di mais, cellulosa microcristallina, amido di patata pregelatinizzato, povidone K30, magnesio stearato, olio di ricino idrogenato, sodio laurilsolfato.

Rivestimento: ipromellosa, sodio laurilsolfato.

Indicazioni terapeutiche

«Motilium» è indicato per alleviare i sintomi di nausea e vomito.

Officine di confezionamento secondario

Pharma Partners S.r.l., Via E. Strobino, 55/57 – 59100 Prato (PO); De Salute S.R.L. Via Antonio Biasini, 26 - 26015 Soresina (Cremona); S.C.F. S.n.c. Di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio Via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D'Adda - LO;

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Motilium «10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse

Codice AIC: 00450890»12; Classe di rimborsabilità: C (nn)

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «Motilium» «10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse

Codice AIC: 0045089012; RR – medicinale soggetto a prescrizione medica;

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A01458

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Atarax»

Estratto determina IP n. 57 del 7 febbraio 2017

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale ATARAX 25 mg *comprimidos revestidos por pelicula* 20 comp. dal Portogallo con numero di autorizzazione 5475397 con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determinazione.

Importatore: Farmed s.r.l. con sede legale in Via Cavallerizza a Chiaia, 8 - 80121 Napoli;

Confezione: «Atarax» «25 mg compresse rivestite con film» 20 compresse rivestite

Codice AIC: 045084011 (in base 10) 1BZVCC (in base 32)

Forma farmaceutica: compresse rivestite

Ogni compressa contiene:

Principio attivo: idrossizina dicloridrato 25mg.

Eccipienti: Nucleo della compressa: lattosio monoidrato, cellulosa microcristallina, magnesio stearato, silice colloidale anidra,. Film di rivestimento: Opadry Y-1-7000 [titanio diossido (E171), ipromellosa (E464), macrogol 400].

Indicazioni terapeutiche:

Trattamento a breve termine degli stati ansiosi. Dermatiti allergiche accompagnate da prurito.

Officine di confezionamento secondario

Pharma Partners S.r.l., Via E. Strobino, 55/57 – 59100 Prato (PO); De Salute S.R.L. Via Antonio Biasini, 26 - 26015 Soresina (CR); S.C.F. S.n.c. Di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio Via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D'Adda - LO.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Atarax» «25 mg compresse rivestite con film» 20 compresse rivestite

Codice AIC: 045084011; Classe di rimborsabilità: C (nn)

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «Atarax» «25 mg compresse rivestite con film» 20 compresse rivestite

Codice AIC: 045084011; RR – medicinale soggetto a prescrizione medica;

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A01459

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Lansox»

Estratto determina V&A IP n. 59 del 7 febbraio 2017

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale AGOPTON 15 mg *Kapseln* 98 *Kaps*. dalla Germania con numero di autorizzazione 36286.01.00, il quale per le motivazioni espresse in premessa, deve essere posto in commercio con la denominazione LANSOX e con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determinazione.

Importatore: Farmavox S.r.l. , Via Giuseppe Parini 9 - 20121 Milano;

Confezione: «Lansox» «15 mg capsule rigide» 14 capsule

Codice AIC: 043985023 (in base 10) 19YB3Z (in base 32)

Forma farmaceutica: capsule rigide

Ogni capsula contiene: Principio attivo: Lansoprazolo 15 mg;

Eccipienti: magnesio carbonato basico pesante, saccarosio, amido di mais, idrossipropilcellulosa, copolimero acido metacrilico-etilacrilato (1:1), talco, macrogol 8000, titanio diossido, polisorbato 80, silice colloidale anidra, laurilsolfato di sodio, gelatina, acqua purificata.

Indicazioni terapeutiche

Trattamento dell'ulcera duodenale e gastrica

Trattamento dell'esofagite da reflusso

Profilassi dell'esofagite da reflusso

Eradicazione dell'*Helicobacter pylori* (*H. pylori*) somministrato in concomitanza con appropriata terapia antibiotica per il trattamento delle ulcere associate a *H. pylori*

Trattamento delle ulcere gastriche benigne e delle ulcere duodenali associate all'uso di farmaci antiinfiammatori non steroidei (FANS) in pazienti che richiedono un trattamento continuo con FANS

Profilassi delle ulcere gastriche e duodenali associate all'uso di FANS in pazienti a rischio che richiedono una terapia continua (vedere paragrafo 4.2)

Malattia da reflusso gastroesofageo sintomatica

Sindrome di Zollinger-Ellison

Officine di confezionamento secondario

S.C.F. S.n.c. Di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio Via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D'Adda - LO; CIT S.r.l., Via Primo Villa 17, 20875 Burago Molgora (Monza-Brianza);

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Lansox» «15 mg capsule rigide» 14 capsule

Codice AIC: 043985023; Classe di rimborsabilità: C (nn)

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «Lansox» «15 mg capsule rigide» 14 capsule

Codice AIC: 043985023; RR – medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A01460

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Tobral»

Estratto determina V&A IP n. 58 del 7 febbraio 2017

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale TOBREX, 3 mg/ml *picături oftalmice soluţie* LDPE *dropper container*, LDPE *dropper and* PP *secure cap containing* 5 ml *eye drops*, *solution* dalla Romania con numero di autorizzazione 8412/2015/01, il quale deve essere messo in commercio con le specificazioni di seguito indicate e a condizione che siano valide ed efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione:

Importatore: Farmavox S.r.l. , Via Giuseppe Parini 9 - 20121 Milano;

Confezione: «Tobral» «0,3% collirio, soluzione» flacone 5 ml

Codice AIC: 042997027 (in base 10) 190593 (in base 32)

Forma farmaceutica: collirio, soluzione

Composizione: 100 ml contengono

Principio attivo: Tobramicina 0,3 g;

Eccipienti: tyloxapol, benzalconio cloruro, acido borico, sodio solfato anidro, sodio cloruro, acqua depurata.

Indicazioni terapeutiche: «Tobral» 0,3% collirio, soluzione è indicato negli adulti e nei bambini da un anno di età in poi per il trattamento delle infezioni dell'occhio e degli annessi oculari, causate da batteri sensibili alla tobramicina: congiuntiviti catarrali acute, sub-acute e croniche; blefariti; cheratiti batteriche; dacriocistiti; profilassi pre-e post- operatoria negli interventi sul segmento anteriore.

Officine di confezionamento secondario

S.C.F. S.n. c. Di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio Via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D'Adda - LO; CIT S.r.l., Via Primo Villa 17, 20875 Burago Molgora (Monza-Brienza).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Tobral» «0,3% collirio, soluzione» flacone 5 ml

Codice AIC: 042997027; Classe di rimborsabilità: C (nn)

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «Tobral» «0,3% collirio, soluzione» flacone 5 ml

Codice AIC: 042997027; RR – medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A01461

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Memantina Macleods».

Estratto determina AAM/PPA /95 dell'8 febbraio 2017

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Macleods Pharma UK Limited (Codice S.I.S. 3536).

Medicinale: MEMANTINA MACLEODS.

Confezioni e A.I.C. n.:

042339010 - «10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

042339022 - «10 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

042339034 - «10 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

042339046 - «10 mg compresse rivestite con film» 112 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

alla società Ecupharma S.r.l. (codice fiscale 10863670153).

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A01462

Rettifica della determina n. 9/2017 dell'11 gennaio 2017 relativa al medicinale per uso umano «Aripiprazolo Mylan Generics».

Estratto determina n. 288/2017 del 17 febbraio 2017

È rettificato, nei termini che seguono, l'estratto della determina n. 9 dell'11 gennaio 2017, concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale ARIPIPRAZOLO MYLAN GENERICS, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 26 dell'1° febbraio 2017:

dove è scritto:

«(condizioni e modalità di impiego).

Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi - piano terapeutico e a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta -, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.»;

Leggasi:

«(condizioni e modalità di impiego).

Prescrizione del medicinale di cui all'allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta -, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Disposizioni finali

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre la relativa determinazione sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.».

17A01577

Rettifica dell'estratto della determina n. 16/2017 dell'11 gennaio 2017, concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Candesartan e Idroclorotiazide Vi.Rel Pharma».

Estratto determina n. 255/2017 del 16 febbraio 2017

È rettificato, nei termini che seguono, l'estratto della determina n. 16 dell'11 gennaio 2017, concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE VI.REL PHARMA, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 3 febbraio 2017:

dove è scritto:

eccipienti: idrossipropilcellulosa, lattosio monoidrato, amido di mais, dietilenglicolemonoetiletere, magnesio stearato, carmellosa calcica, cellulosa microcristallina, ossido di ferro rosso (solo 16 mg/12,5 mg compressa e 32 mg/25 mg compressa), ossido di ferro giallo (solo 32 mg/25 mg compressa).

leggasi:

eccipienti: idrossipropilcellulosa, lattosio monoidrato, amido di mais, dietilenglicolemonoetiletere, magnesio stearato, carmellosa calcica, ossido di ferro rosso (solo 16 mg/12,5 mg compressa e 32 mg/25 mg compressa), ossido di ferro giallo.

Disposizioni finali

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre la relativa determinazione sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

17A01578

AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO

Avviso di adozione di talune deliberazioni

In data 7 dicembre 2016 il Comitato istituzionale dell'autorità di bacino del fiume Po ha adottato le deliberazioni:

n. 4/2016 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., art. 67, comma 1: adozione di una «Variante al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Po (PAI): Torrente Baganza da Calestano a confluenza Parma e Torrente Parma da Parma a confluenza Po».

n. 5/2016 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., art. 67, comma 1: adozione di una «Variante al piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Po (PAI) - integrazioni all'Elaborato 7 (Norme di attuazione)» e di una «Variante al piano stralcio per l'assetto idrogeologico del Delta del fiume Po (PAI Delta) - integrazioni all'Elaborato 5 (Norme di attuazione)» finalizzate al coordinamento - in conformità all'art. 7, comma 3 lett. *a)* del decreto legislativo 23 febbraio 2010 n. 49 - tra tali piani ed il «Piano di Gestione del rischio di alluvioni del Distretto idrografico padano» (PGRA) approvato con Deliberazione C.I. n. 2 del 3 marzo 2016.

n. 6/2016 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., art. 67, comma 1: adozione di un «Progetto di Variante al piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Po (PAI): Torrente Orba da Silvano d'Orba alla confluenza nel fiume Bormida».

n. 7/2016 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., art. 67, comma 1: adozione di un «Progetto di Variante al piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Po (PAI): Torrente Banna da Villanova d'Asti alla confluenza in Po».

n. 8/2016 art. 66 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.: adozione del «Piano stralcio del bilancio idrico del Distretto idrografico del fiume Po (PBI)».

Tali deliberazioni sono consultabili sul sito www.adbpo.gov.it

17A01574

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DELLA MAREMMA E DEL TIRRENO

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del Regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che l'impresa Giannini Minerali di Mariella Conca & Figlia con sede in Porto Azzurro (Livorno), assegnataria del marchio di identificazione dei metalli preziosi 59 LI, ha cessato ogni attività in data 31 dicembre 2016.

Pertanto con determinazione dirigenziale n. 47 del 17 febbraio 2017 è stata disposta la cancellazione dell'impresa in oggetto dal Registro degli assegnatari dei marchi di identificazione dei metalli preziosi della Camera di commercio della Maremma e del Tirreno.

Sono stati restituiti n. 2 punzoni 59 LI che sono stati deformati, le cui operazioni risultano descritte in apposito verbale depositato in atti della Camera di commercio della Maremma e del Tirreno.

17A01575

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata alla società Raffineria di Milazzo S.C.p.A., per l'esercizio della Raffineria, in Milazzo e San Filippo del Mela.

Si rende noto che, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. DEC - MIN - 000033 del 15 febbraio 2017, si è provveduto all'aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale DVA - DEC - 2011 - 42 del 14 febbraio 2011, come modificata dal decreto ministeriale n. 305 del 24 dicembre 2015, rilasciata alla società Raffineria di Milazzo S.C.p.A., identificata dal codice fiscale 04966251003, con sede legale in Contrada Mangiavacca - 98057 Milazzo (Messina) per l'esercizio della Raffineria sita nei comuni di Milazzo e San Filippo del Mela (V).

Copia del provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, via C. Colombo n. 44 - Roma, e attraverso il sito web del Ministero, agli indirizzi www.minambiente.it e http://aia.minambiente.it.

17A01538

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 13 febbraio 2017

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0629
Yen	120,9
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,021
Corona danese	7,4359
Lira Sterlina	0,8489
Fiorino ungherese	308,02
Zloty polacco	4,3137
Nuovo leu romeno	4,5022
Corona svedese	9,478
Franco svizzero	1,0673
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,9018
Kuna croata	7,4485
Rublo russo	61,67
Lira turca	3,9177
Dollaro australiano	1,3867
Real brasiliano	3,3159
Dollaro canadese	1,3917
Yuan cinese	7,3062
Dollaro di Hong Kong	8,2471
Rupia indonesiana	14158,99
Shekel israeliano	3,9885
Rupia indiana	71,188
Won sudcoreano	1223,31
Peso messicano	21,6261
Ringgit malese	4,7283
Dollaro neozelandese	1,4808
Peso filippino	53,059
Dollaro di Singapore	1,5113
Baht tailandese	37,276
Rand sudafricano	14,1809

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

17A01539

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 14 febbraio 2017

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0623
Yen	120,43
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,021
Corona danese	7,4359
Lira Sterlina	0,85098
Fiorino ungherese	308,13
Zloty polacco	4,3012
Nuovo leu romeno	4,5051
Corona svedese	9,4653
Franco svizzero	1,0659
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,879
Kuna croata	7,4537
Rublo russo	60,9409
Lira turca	3,878
Dollaro australiano	1,3813
Real brasiliano	3,2881
Dollaro canadese	1,3842
Yuan cinese	7,2902
Dollaro di Hong Kong	8,2422
Rupia indonesiana	14138,08
Shekel israeliano	3,9783
Rupia indiana	70,9755
Won sudcoreano	1207,63
Peso messicano	21,4981
Ringgit malese	4,7263
Dollaro neozelandese	1,478
Peso filippino	52,952
Dollaro di Singapore	1,5044
Baht tailandese	37,154
Rand sudafricano	13,914

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

17A01540

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 15 febbraio 2017

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0555
Yen	120,85
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,021
Corona danese	7,4345
Lira Sterlina	0,84998
Fiorino ungherese	308,42
Zloty polacco	4,3015
Nuovo leu romeno	4,5143
Corona svedese	9,4508
Franco svizzero	1,0652
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,8523
Kuna croata	7,4568
Rublo russo	60,9795
Lira turca	3,8662
Dollaro australiano	1,3761
Real brasiliano	3,2505
Dollaro canadese	1,3809
Yuan cinese	7,2521
Dollaro di Hong Kong	8,1923
Rupia indonesiana	14060,98
Shekel israeliano	3,9537
Rupia indiana	70,6005
Won sudcoreano	1205,35
Peso messicano	21,4777
Ringgit malese	4,6959
Dollaro neozelandese	1,4705
Peso filippino	52,719
Dollaro di Singapore	1,5012
Baht tailandese	36,974
Rand sudafricano	13,7701

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

17A01541

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 16 febbraio 2017

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0652
Yen	120,95
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,021
Corona danese	7,4341
Lira Sterlina	0,8511
Fiorino ungherese	308,24
Zloty polacco	4,3176
Nuovo leu romeno	4,5223
Corona svedese	9,4748
Franco svizzero	1,0647
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,869
Kuna croata	7,4495
Rublo russo	60,9025
Lira turca	3,9036
Dollaro australiano	1,3808
Real brasiliano	3,2402
Dollaro canadese	1,3865
Yuan cinese	7,3028
Dollaro di Hong Kong	8,2675
Rupia indonesiana	14188,46
Shekel israeliano	3,9583
Rupia indiana	71,365
Won sudcoreano	1213,74
Peso messicano	21,5975
Ringgit malese	4,7439
Dollaro neozelandese	1,4745
Peso filippino	53,176
Dollaro di Singapore	1,5104
Baht tailandese	37,282
Rand sudafricano	13,7837

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

17A01542

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 17 febbraio 2017

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,065
Yen	120,08
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,021
Corona danese	7,4334
Lira Sterlina	0,8572
Fiorino ungherese	308,32
Zloty polacco	4,3305
Nuovo leu romeno	4,5223
Corona svedese	9,4478
Franco svizzero	1,0637
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,8645
Kuna croata	7,441
Rublo russo	61,9668
Lira turca	3,9117
Dollaro australiano	1,3892
Real brasiliano	3,2928
Dollaro canadese	1,3929
Yuan cinese	7,3134
Dollaro di Hong Kong	8,2659
Rupia indonesiana	14199,11
Shekel israeliano	3,947
Rupia indiana	71,4615
Won sudcoreano	1224,76
Peso messicano	21,805
Ringgit malese	4,7424
Dollaro neozelandese	1,4809
Peso filippino	53,309
Dollaro di Singapore	1,5086
Baht tailandese	37,27
Rand sudafricano	13,9357

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

17A01543

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Determinazione della misura del diritto di contratto sul risone per la campagna di commercializzazione 2016-2017.

Con decreto ministeriale in data 10 gennaio 2017 il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze, ha approvato nella misura di € 0,34 per ogni 100 chilogrammi di riso greggio, il diritto di contratto sul risone con la campagna di commercializzazione 2016-2017, di cui alla delibera adottata in data 27 luglio 2016 dal Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale risi.

17A01573

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende rilasciata alla società «Advisory Fiduciaria S.r.l. in liquidazione», in Milano.

Con D.D. 13 febbraio 2017, emanato dal Ministero dello sviluppo economico, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, 4 del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 361, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata con provvedimento 23 settembre 2004 alla società «Advisory Fiduciaria S.r.l. in liq.», con sede legale in Milano, codice fiscale ed iscrizione nel registro delle imprese n. 04417340967, è revocata.

17A01464

Autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria rilasciata alla società «C.G.A. Fiduciaria e Trust in Italia S.r.l.», in Eboli.

Con D.D. 13 febbraio 2017, emanato dal Ministero dello sviluppo economico, la società «C.G.A. Fiduciaria e Trust in Italia S.r.l.», con sede legale in Eboli (Salerno), codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese 05442550652, è autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

17A01465

VITTORIA ORLANDO, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2017-GU1-050) Roma, 2017 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	
serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI		
*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II		
*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.